

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

68^a SEDUTA

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Presidenza del Vicepresidente DI MAURO

A cura del Servizio Lavori d'Aula

INDICE

Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno

PRESIDENTE	14
BULLA (UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di centro)	14
LUPO (Partito Democratico XVII Legislatura).....	14

Assemblea regionale siciliana

(Parere, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto siciliano, sul progetto di legge costituzionale n. A.S. 29 "Modifiche agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli Statuti medesimi")
(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	4,9,11,12
AMATA, <i>presidente della Commissione relatore</i>	5
CAPPELLO (Movimento Cinque Stelle).....	6
LO CURTO (UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di centro).....	7
ARICO' (DiventeràBellissima).....	8
GUCCIARDI (Partito Democratico XVII Legislatura)	9
PAGANA (Movimento Cinque Stelle).....	10
DE DOMENICO (Partito Democratico XVII Legislatura)	10
PULLARA (Popolari ed Autonomisti - Idea Sicilia)	11
CARONIA (Misto).....	12

Congedi	3,9,11,12,14
----------------------	--------------

Disegni di legge

"Norme in materia di revisori dei conti " (n. 106/A)

(Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE	13
CIANCIO (Movimento Cinque Stelle).....	13

Missione	3
-----------------------	---

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE	3,4
CIANCIO (Movimento Cinque Stelle).....	3
LO CURTO (UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di centro).....	4

ALLEGATO A (*)

Disegni di legge

(Annunzio di presentazione)	16
(Comunicazione di invio alle competenti Commissioni)	17
(Comunicazione di rassegnazione alla competente Commissione).....	18
(Comunicazione di apposizione di firma)	19

Interpellanze

(Annunzio).....	33
-----------------	----

Interrogazioni

(Annunzio).....	19
-----------------	----

Mozioni

(Annunzio)	38
------------------	----

ALLEGATO B (*)

(Parere, ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto sul progetto di legge costituzionale A.S. n. 29)	68
---	----

(*) **N.B.** L'Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula.

La seduta è aperta alle ore 16.20

ZITO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Fava ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

Missione

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Milazzo è in missione dal 6 al 10 ottobre 2018.

L'Assemblea ne prende atto.

Sull'ordine dei lavori

CIANCIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'ordine dei lavori mi corre l'obbligo di intervenire, perché - glielo dico sinceramente - sono molto, ma molto preoccupata sulla modalità di conduzione di quest'Aula del Presidente Micciché. Mi dispiace che non sia presente, perché viceversa glielo avrei detto personalmente e pubblicamente.

La settimana scorsa, per ben due volte, ma non è la prima volta che capita, il Presidente Micciché, alla fine della seduta chiude - come dice lui - scampanellando appunto la seduta, senza dare alcuna possibilità ai deputati di intervenire ai sensi dell'ex articolo 83 del Regolamento interno.

La scorsa volta è capitato a me, perché c'era in discussione un disegno di legge di cui mi onoro di essere la prima firmataria, ma è capitato altre volte ed è capitato anche per altre situazioni.

Ora, io mi rendo conto di una cosa, che in questa legislatura, da quando preside l'onorevole Micciché, noi possiamo prendere il Regolamento e metterlo nel cassetto per i prossimi 4 anni perché qui non vige nessun Regolamento di Assemblea, ma vige la legge di Micciché: lui decide chi è presente; lui decide chi può intervenire o chi meno; lui decide se una proposta fatta da questo scranno dev'essere messa in discussione e dev'essere votata dai capigruppo o dai deputati, perché

dai capigruppo, ovviamente, avvantaggia la maggioranza che ha più capigruppo che deputati, piuttosto che l'opposizione che, pur avendo magari un numero minore di capigruppo, ha un numero molto maggiore di deputati almeno presenti in Aula; lui decide che cosa bisogna fare in quest'Aula.

Questo non è più possibile! Io reputo una grave, gravissima mancanza di rispetto quella che ha messo in atto, la scorsa settimana, il Presidente e la prego di farsi portavoce di questo messaggio perché io non mi sento più garantita dalla figura istituzionale che io rispetto, per carità.

Rispetto la figura, ma non rispetto, in questo momento, la persona, perché il rispetto si conquista con le proprie azioni e con il proprio operato, non lo si pretende soltanto per il fatto di essere sullo scranno più alto dell'Assemblea! Si può non essere d'accordo ed io mi auguro che non si ripeta più questa cosa. Si può non essere d'accordo su un disegno di legge, su una proposta e quant'altro, ma le regole democratiche, signor Presidente, facciamole rispettare perché altrimenti qui non si capisce più niente.

Io sono molto, molto arrabbiata per il comportamento del Presidente Micciché e non ho avuto la possibilità, la scorsa settimana di replicare, non ho avuto il mio sacro santo diritto di intervenire ai sensi dell'ex articolo 83 per qualsiasi cosa, magari potevo intervenire per altre comunicazioni urgenti, ma mi è stato negato questo diritto!

Signor Presidente, le chiedo di farsi portavoce e lei stesso di applicare pedissequamente il Regolamento, perché altrimenti in quest'Aula non vige più un Regolamento democratico, ma vige la legge del più forte o degli amici di Micciché e questo non è più possibile!

PRESIDENTE. Onorevole Ciancio, mi permetto di contraddirla dicendole che lo spazio che hanno avuto i parlamentari, in questa legislatura, per quanto riguarda il tema delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 83, che è segnato in 5 minuti a parlamentare per 30 minuti massimo, è di gran lunga superiore a tutto quello che si è dato nell'intera legislatura passata.

Quindi, se la volta scorsa è successo che il Presidente ha ritenuto di chiudere la seduta, è un caso eccezionale che difficilmente si ripeterà. Poc'anzi, l'onorevole Bulla mi ha chiesto di parlare ai sensi dell'articolo 83 e a fine seduta avrà parola. Al massimo, il tempo che è dedicato è 30 minuti, significa 6 deputati che possono parlare per 5 minuti, se poi intendono parlare per 3 minuti, ovviamente il numero dei deputati aumenterà.

CIANCIO. Nella scorsa seduta non c'è stata neanche la possibilità di chiedere di intervenire ai sensi dell'ex articolo 83, perché il Presidente ha chiuso in fretta e furia la seduta.

Bene, pur facendo come una forsennata dai banchi della Commissione e pur il Presidente avendomi visto, ha comunque chiuso la seduta senza neanche sapere di cosa io volessi parlare e su cosa volessi intervenire.

Questo non è possibile, non era una questione che si erano superati i tempi dedicati all'ex articolo 83, perché non si sono proprio aperti i tempi dedicati a questa particolare fattispecie di intervento che - ripeto - è un sacrosanto diritto del parlamentare di avere.

LO CURTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò velocissima mi sorprende non poco l'esternazione fatta adesso dalla collega onorevole Ciancio.

Il Presidente Micciché non è in Aula, non dovevo difenderlo perché non mi compete fare la difesa dell'onorevole Micciché, però, a beneficio di tutti noi, penso che il Presidente, che aveva già chiuso la seduta, non dovesse essere tenuto per la giacca solo perché qualcuno invoca l'articolo 83 del Regolamento interno.

Parere, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto siciliano, sul progetto di legge costituzionale n. A.S. 29 «Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi» (Seguito)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al II punto all'ordine del giorno: Parere, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto siciliano, sul progetto di legge costituzionale n. A.S. 29. *“Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi.”*

Invito i componenti la Commissione parlamentare speciale “Statuto e materia statutaria” a prendere posto nell'apposito banco.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Amata, per svolgere la relazione.

Onorevole Amata ha avuto modo di audire il Professore che aveva convocato?

AMATA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, sì signor Presidente, abbiamo concluso le audizioni una mezz'oretta fa.

La Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria, nella seduta numero 5 del 19 settembre 2018, ha esaminato il disegno di legge costituzionale, A.S. numero 29, di iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, trasmessi dal Senato della Repubblica all'Assemblea regionale siciliana, per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto della Regione.

Il disegno di legge A.S. numero 29 non riguarda soltanto la Regione siciliana, ma si compone di diversi articoli, nei quali si propone la modifica delle disposizioni dei diversi Statuti speciali concernenti la procedura di revisione statutaria.

All'articolo 1, di competenza dell'Assemblea regionale siciliana, si propone la modifica dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, riguardante la procedura di revisione dello stesso Statuto siciliano, introdotto dalla legge costituzionale numero 2 del 2001 (l'originario testo dello Statuto non conteneva una espressa disposizione relativa alle modifiche statutarie).

Nella proposta di revisione di cui qui ci occupiamo si intende sostituire la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 41-ter, relativa alla comunicazione dei progetti di modificazione statutaria all'Assemblea regionale e al parere che quest'ultima deve rendere entro due mesi, con un diverso procedimento. In sintesi si propone che i progetti di legge costituzionale aventi ad oggetto modifiche dello Statuto possano essere approvati previa intesa con l'Assemblea regionale siciliana.

Nel disegno di legge A.S. numero 29 si fa riferimento, in particolare, alla possibilità dell'Assemblea di esprimere il proprio diniego entro tre mesi dalla trasmissione del testo e si abilitano le Camere a procedere all'adozione della legge costituzionale se entro tale termine non sia stato deliberato il diniego (silenzio-assenso).

Pare inoltre opportuno segnalare la presenza di un alto quorum (la maggioranza dei due terzi) richiesto per la manifestazione di assenso o diniego da parte della Assemblea regionale.

La Commissione, in seguito alla necessità di approfondimento emersa nel corso del dibattito d'Aula, nella seduta del 26 settembre 2018, ha ascoltato nelle sedute numero 6 del 2 ottobre 2018 i professori Agatino Cariola dell'Università degli Studi di Catania e Luca Pedullà dell'Università degli Studi di Enna, numero 7 del 3 ottobre il professore Giuseppe Verde dell'Università degli Studi di Palermo, e numero 8 del 9 ottobre i professori Antonio Ruggeri e Antonio Saitta dell'Università degli Studi di Messina.

In tali audizioni è stato sottolineato che lo strumento dell'intesa, in sostituzione del parere attualmente previsto dall'articolo 41 ter dello Statuto, sebbene migliorativo rispetto all'attuale posizione dell'Assemblea, non rappresenta un rafforzamento effettivo dell'autonomia regionale e ciò in quanto l'intesa di cui all'A.S. 29 pone un modello che non consente di concertare la proposta, ma la stessa può essere solo accettata o respinta in toto su un testo rigido e definito senza possibilità di

aprire una contrattazione con lo Stato, intervenendo l'intesa dopo l'approvazione in prima lettura da parte delle Camere della proposta di revisione dello Statuto.

Infatti, l'intesa, per essere propriamente definita tale, dovrebbe porre su un piano di par-ordinazione lo Stato e la Regione, considerata la natura pattizia dello Statuto e, pertanto, intervenire a monte e non a valle in un momento della procedura in cui il testo sia ancora emendabile e non blindato, al contrario del parere che, seppur non giuridicamente vincolante ha, anche nella prassi, un notevole rilievo politico, anche in quanto interviene prima dell'inizio della dialettica parlamentare.

La Commissione ha condiviso le osservazioni poste nel dibattito d'Aula e rafforzate dalle ulteriori argomentazioni avanzate dai professori auditi.

Pertanto, ha ritenuto non condivisibile l'alto quorum richiesto, pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti, oggi non necessario per l'espressione del parere, unitamente al meccanismo del silenzio-assenso che scatta qualora l'Assemblea non esprima il diniego, considerato anche che tale quorum, in una stagione in cui è difficile raggiungere simili maggioranze a causa della frammentazione del quadro politico, potrebbe avere come conseguenza l'approvazione di una modifica statutaria sfavorevole, in cui l'Assemblea regionale si vedrebbe suo malgrado coinvolta.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione esprime parere contrario alla modifica proposta e sta elaborando una propria proposta da presentare alle Camere per la revisione del procedimento di modifica dello Statuto, onde configurare una procedura di leale contrattazione sul testo con le Camere, nel rispetto del "patto di autonomia" sotteso allo Statuto regionale, che veda la Regione e lo Stato su un piano paritario conciliando le esigenze dell'autonomia con quelle dell'unità.

CAPPELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLO. Signor Presidente, signor Assessore, onorevoli colleghi, cittadini, la Commissione si è molto interrogata sulla natura di questa norma, proposta da alcuni senatori trentini, se non mi sbaglio.

Ha ritenuto opportuno avere un momento di approfondimento e di confrontarsi soprattutto con chi della materia del diritto costituzionale ha fatto la propria ragione di vita. Abbiamo, quindi, audito diversi professori che, dal loro punto di vista, ci hanno per l'appunto dato una visione sostanzialmente diversa dal punto di partenza dal quale la stessa Commissione era partita.

E' chiaro che qui l'Assemblea nel rendere un parere su questo senz'altro importante disegno di legge, che viene sottoposto non soltanto all'Assemblea regionale siciliana, ma ai Consigli regionali delle altre regioni a Statuto speciale, deve prendere consapevolezza anche di quale deve essere il percorso futuro riguardo il ragionamento che noi stessi vogliamo fare sulle ragioni dello Statuto speciale e, soprattutto, in ragione delle residue competenze che sono rimaste in capo alla Regione stessa e di quali devono essere i futuri rapporti con lo Stato italiano.

Perché se è vero nel 1946 ci fu questo accordo di natura pattizia che fu fatto tra due stati – lo Stato siciliano e lo Stato italiano – oggi ci troviamo nel 2018; oggi ci troviamo in parte anche svuotati da tutta una serie di prerogative e di competenze che un tempo avevano senso e che oggi, a seguito della riforma del diritto tributario e delle varie riforme costituzionali che riguardano appunto l'autonomia delle regioni stesse e della Costituzione stessa, debbono essere guardate sotto un'altra luce.

Quindi, la Commissione si è orientata, signor Presidente, in senso inverso rispetto al punto di partenza ed oggi il parere, che è stato espresso dall'autorevole Presidente Elvira Amata, è un parere negativo e lo è, Presidente Amata, poiché, dal mio punto di vista, ha una doppia valenza.

Io credo che questa Assemblea non possa assolutamente accettare proposte di modifica sul proprio Statuto che provengono da senatori della Repubblica Italiana del Trentino. Io penso che questo parere negativo sia anche espressione di un orgoglio di un'Assemblea che può decidere, deve

decidere – se vuole – un’opera di riforma sul proprio Statuto, ma che parta dall’Assemblea Regionale stessa e, quindi, nella misura in cui la Commissione, che rappresenta tutto il Parlamento, si determinerà nel cambiare lo Statuto, nel cambiarlo in tutto, in parte o in quello che più oggi deve essere rispondente alle esigenze dei siciliani, lo farà decidendolo autonomamente.

Visto che ci hanno convinto, io sono convinto che questa intesa, che alla fine finisce col dare maggiore peso al Governo rispetto all’Assemblea e, dall’altro lato, questo *quorum* dei due terzi finisce con, sostanzialmente, ingessare la possibilità dell’Assemblea stessa, se questa riforma venisse praticamente approvata dal Parlamento nazionale, posto che questa Assemblea desse il proprio parere favorevole, ecco, non ci ha convinto per niente, anzi, ci ha convinto - come dicevo prima - la tesi opposta.

Pertanto, senz’altro anche il gruppo del Movimento Cinque Stelle, perché il Capogruppo mi ha delegato in tal senso ad esprimere questo parere, darà un parere negativo su questa proposta – ripeto – dei senatori trentini, con l’impegno, ovviamente, signor Presidente, di presentare all’Aula, nel più breve tempo possibile, un progetto di riforma serio e credibile che vada nella direzione delle esigenze dei cittadini siciliani nel 2018.

LO CURTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, non posso che salutare con estremo favore la relazione che accompagna il diniego a questo parere che viene dalla unanime volontà della Commissione, la quale si è determinata a seguito dell’impulso che alcuni tra noi hanno dato in una seduta nella quale era già all’ordine del giorno questo disegno di legge e tale impulso a consultare, ovviamente, giuristi che nel merito potessero esprimersi e confortare l’azione di questo Parlamento, alla fine, hanno dato ragione a chi aveva da subito individuato delle trappole e aveva individuato in questa espressione di parere, come dire, la volontà di tradire ancora una volta l’autonomia ed il valore che essa assume per tutti noi siciliani.

Quindi, sono molto felice del fatto che ci sia l’unanime volontà del Parlamento, perché la Commissione ‘Statuto’, ovviamente, se si esprime all’unanimità è rappresentativa di tutte le forze politiche che sono rappresentate in questo Parlamento.

Altresì vorrei, proprio con la Commissione, anche a seguito delle parole che l’onorevole Cappello – se non vado errato – ha appena pronunciato del Movimento Cinque Stelle, vorrei davvero sottolineare l’importanza che devono assumere per questo Parlamento due importanti atti che sono e, tra poco, saranno all’esame dell’Assemblea.

Si tratta della mozione che ho presentato per indire un referendum in Sicilia sulle condizioni di svantaggio che derivano dall’insularità e che sono il *focus* su cui va concentrata anche l’attenzione della Commissione, oltre che dell’intero Parlamento, proprio perché questa battaglia referendaria deve coinvolgere tutti i siciliani

Dobbiamo essere fieri ed orgogliosi di avere un’identità anche di popolo siciliano, questo è nella natura della costruzione dello Statuto e lo Statuto, che nasce appunto prima della Costituzione, nasce proprio per garantire ai siciliani che quanto loro sottratto, sin dai tempi della costituzione del Regno d’Italia, possa essere compensato attraverso le norme di attuazione che sono rimaste, tuttavia, in termini di principio fissate nello Statuto e che avrebbero dovuto portare quei benefici proprio ai siciliani che si sono visti sottrarre quelle risorse che sono confluite per fare il primo bilancio dello Stato unitario e che hanno determinato che quelle risorse venissero spese nelle regioni del nord a danno delle regioni del sud.

Le regioni del nord sono state infrastrutturate, si determina lì quello sviluppo industriale che ha permesso a quelle regioni di fare volare anche le loro popolazioni in termine di economia, di sana

economia, il sud è rimasto, invece, a dovere essere oggetto di interventi assistenziali come quelli che purtroppo sono in atto anche da parte del Governo nazionale.

Oggi l'esigenza è sempre più avvertita e voglio qui lanciare un grido di allarme a questo Parlamento e a tutte le forze politiche, in particolare, mi rivolgo con il cuore al Movimento cinque stelle perché, questi soprattutto sono stati votati nel meridione d'Italia.

Onorevole Zafarana, lei che è il Presidente del gruppo, voglio lanciarle questo appello, che stiamo insieme nella difesa delle prerogative del popolo siciliano perché la richiesta di maggiore autonomia che viene supportata e suffragata dai referendum, che hanno attivato sia i lombardi, sia i veneti, e altre popolazioni del nord, sarebbe un danno se non trovassero la Sicilia pronta a condividere un progetto di redistribuzione delle risorse economiche dello Stato.

Il Governo, il vostro giovane Governo in tutti sensi, sia come età cronologica, sia come tempo di azione di governo, deve essere adeguatamente allertato e voglio veramente fare appello a voi come a tutte le forze politiche perché questo referendum diventi una straordinaria ed efficace strategia per fare sentire la nostra e per non soccombere, perché noi siciliani paghiamo ogni anno una tassa occulta che costa cinque milioni di euro a tutti noi.

Noi non lo sappiamo, non lo vediamo, ma incassiamo in termini di povertà ogni giorno una mortificazione che non dobbiamo mai più subire.

Ne consegue che, appena, torna il Presidente dell'Assemblea regionale, faremo una Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, porrò nuovamente all'attenzione di questo Parlamento la priorità del referendum, parleremo di questo referendum in Aula e ci attiveremo perché voglio sperare che il Governo faccia propria la proposta e lo possa indire con le prossime elezioni europee.

ARICO'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARICO'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, Commissione, alla quale va il plauso per avere cambiato il parere, non è una cosa che succede spesso che durante un dibattito, durante il dibattito d'Aula si era capito che si stava forse facendo una cosa sbagliata per la Sicilia.

Mi rivolgo al Presidente della Commissione e a tutta la Commissione per l'ottimo lavoro svolto in queste settimane in cui la Commissione ha avuto modo di farsi rappresentare da autorevoli costituzionalisti verso dove si stava andando, solo gli stupidi non cambiano idea.

Supportato il lavoro da prestigiosi costituzionalisti, abbiamo capito che dovevamo difendere lo Statuto siciliano che spesso e volentieri è criticato, spesso e volentieri si dice che non è stato utilizzato appieno e lo sappiamo.

Probabilmente abbiamo una quota parte di responsabilità, ma oggi ritengo che quest'Aula che credo che non approverà e darà un parere, credo e sentendo interventi dei colleghi all'unanimità, saremo tutti favorevoli nel dare parere sfavorevole, almeno così credo, dobbiamo fare un patto tra di noi perché, cari colleghi, alcuni di voi rappresentano movimenti che sono al Governo nazionale, che possono incidere sulla modifica dello Statuto, una proposta che dovrà venire da quest'Aula, una proposta che potrà essere condivisa da tutti, potremmo scrivere una nuova pagina della storia siciliana e questo è quello che è l'auspicio che dobbiamo fissare per questa legislatura.

Signor Presidente, noi non possiamo fare altro che votare sfavorevolmente, c'era un *quorum* troppo alto; nella scorsa seduta, quando abbiamo trattato l'argomento, avevo già motivato ampiamente quali erano le mie perplessità sul dare parere favorevole, quindi, è inutile ribadire dei concetti a quest'Aula già noti, però voglio che si possa lanciare una sfida a noi stessi da portare a Roma, perché l'onorevole Lo Curto ha detto bene e meglio di me per quanto riguarda il problema dell'insularità, è una battaglia che noi abbiamo condiviso come gruppo parlamentare 'Diventerà Bellissima', è una battaglia che dovremo inserire all'interno dello Statuto perché deve essere riconosciuta e mi rivolgo

ai tantissimi giovani e meno giovani che ogni giorno si muovono da e per l'Italia continentale pagando delle cifre spropositate.

Non è soltanto un meccanismo del volo aereo, ma è un meccanismo dei trasporti, noi siciliani dovremmo essere centrali all'interno dell'economia euro-mediterranea e a volte ci sentiamo ai margini. Questo deve essere rivisto dal futuro Statuto.

Quindi difendiamo quello che c'è, cerchiamo di utilizzarlo appieno, ma scriviamo una nuova pagina oggi dicendo no ad una modifica di Statuto che non ci piace.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cracolici ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

Parere, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto siciliano, sul progetto di legge costituzionale n. A.S. 29 «Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi» (Seguito della discussione)

PRESIDENTE. Riprende la discussione sul parere, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto siciliano, sul progetto di legge costituzionale n. A.S. 29 «Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi».

GUCCIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUCCIARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, è noto che il 'Partito Democratico', per ragioni, come dire, di scelta politica, non ha partecipato né partecipa ai lavori della Commissione Statuto con grande rispetto per il lavoro della Commissione e della sua Presidente.

Tuttavia qualcosa va detto in questo senso, pur se in linea di massima il parere del mio Gruppo su questo tema, oggi in Aula sarò allineato in qualche modo a ciò che ha proposto la Presidente della Commissione Statuto.

Già, signor Presidente, ricorderà lei che nel 2006, per esempio, questo Parlamento aveva discusso di questo tema con disegni legge analoghi e mi viene da dire, dopo 12 anni, che l'autonomia della Regione muore di buone intenzioni.

Io condivido le cose che hanno detto i colleghi prima di me, però rischiamo che l'ottimo sia davvero nemico del buono, pur rivendicando da 72 anni il carattere pattizio del nostro Statuto in questo rapporto paritario, tra molte virgolette, dico paritario dopo 72 anni, tra la Regione siciliana e la Repubblica Italiana, ancora nel nostro ordinamento costituzionale lo Statuto è ancora legge costituzionale nella nostra Regione, non abbiamo introdotto l'istituto dell'intesa.

Esprimiamo semplicemente un parere che ha valore pari a zero, lo dico con grande rispetto delle istituzioni e anche del Parlamento della Repubblica ed è evidente che, pur se questa Assemblea produrrà una legge-voto che potrà, in qualche modo, proporre la modifica del parere rispetto all'intesa, il mio timore è che così come sono trascorsi inutilmente i 72 anni, i dodici anni dal 2006 quando per ben due volte, a luglio e a settembre, questa Assemblea si è espressa contro disegni di legge costituzionali analoghi a quello di cui stiamo discutendo, alla stessa maniera come tanti articoli dello Statuto proposto non sono stati mai attuati.

E' inutile appellarci alla paritetica, alle norme di attuazione, perché dopo 72 anni diventa persino inutile parlarne, esprimo, come dire, un lessico adeguato al tema che riferisce di una sacralità istituzionale che non deve essere mai violata, però il mio timore e quello del mio Partito, è che

ancora una volta rischiamo di perdere l'opportunità di introdurre nell'ordinamento regionale, nell'ordinamento costituzionale del nostro Paese l'istituto dell'intesa nei rapporti tra Stato e Regione.

Peraltro, lo dico io che sono un deputato di opposizione, quindi, da questo punto di vista al di sopra di ogni sospetto, mi sembra che l'Assessore Armao, che ha qualche competenza in materia costituzionale, ha espresso in questa Aula, poco più di una settimana fa, un orientamento nettamente a favore di questo disegno di legge proprio perché ritiene che introdurre per la prima volta dopo 72 anni, lo ripeto nuovamente, l'istituto dell'intesa, significherebbe un passo avanti notevole rispetto a ciò che lo Stato non ci ha concesso in questi anni e che, probabilmente, l'Assemblea regionale siciliana e il Parlamento siciliano non è riuscita a conquistare. E dopo la riforma del titolo V della Costituzione, la legge regionale del 2001, sappiamo tutti, e lo sanno anche i costituzionalisti, che il livello di autonomia delle regioni a statuto ordinario rischia, utilizzo questo termine, di essere superiore all'autonomia a quella della Regione siciliana che è la più speciale, se si può dire, fra le regioni a statuto speciale.

Pertanto, signor Presidente, occorre una profonda riflessione. Siamo ad inizio legislatura, quasi, ad inizio legislatura, abbiamo pochissimo tempo perché ci possano essere gli sviluppi della procedura aggravata che una legge costituzionale prevede ai sensi della Costituzione vigente della nostra Repubblica, dobbiamo far presto, ma io credo che se questa legislatura riuscisse a scontare un risultato, un risultato importante che è quello di introdurre per la prima volta l'istituto dell'intesa, invece, che quello dell'inutile parere, io credo che avremmo realizzato un obiettivo importante e un passo avanti per l'autonomia della nostra Regione tanto declamata, ma così poco difesa anche da questa Aula e da questo Parlamento.

PAGANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare gli onorevoli De Domenico e Pullara. Le iscrizioni a parlare sono chiuse. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pagana.

PAGANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, ribadendo la posizione sia della Commissione che la dichiarazione di parere contrario del Gruppo parlamentare che rappresento, volevo esternare a lei una riflessione che ho fatto in questi giorni.

Da quando è arrivata questa proposta di modifica dello Statuto, da quando ho iniziato a leggere attentamente lo Statuto della Regione siciliana, la storia stessa dello Statuto, di quella Sicilia che era troppo bella per potere essere compresa dal resto dell'Italia, e da quando mi sono scontrata, diciamo così, con una politica che per troppi anni è rimasta indifferente dinanzi a questa materia statutaria, ho pensato di essere una giovane nata nel 1991, una ragazza ventisettenne, prima che deputato, che di Statuto della Regione siciliana ha letto soltanto nei manuali di diritto tra la gerarchia delle fonti e nei capitoli dedicati nei manuali di diritto costituzionale.

Quindi, maturando queste riflessioni, mi sono chiesta – e qui invito anche l'autorevole Presidente della Commissione ad avviare un lavoro che vada in tal senso - che senso ha festeggiare l'Autonomia della Regione siciliana, parlare di Statuto della Regione siciliana e di Sicilia come autonoma o di leggere di Patto per l'autonomia soltanto in alcune sentenze della Corte Costituzionale se l'autonomia della Regione siciliana nemmeno la conosciamo! Che senso ha parlare di Statuto della Regione siciliana quando i nostri giovani, ma io intendo anche i bambini della scuola elementare, lo Statuto della Regione siciliana nemmeno lo conoscono!

Vorrei che da questa riflessione nascesse un lavoro fatto dalla Commissione per la modifica dello Statuto e dall'intero Parlamento, che in quella Commissione è rappresentato, volto a portare lo Statuto siciliano all'attenzione di tutti, soprattutto all'attenzione dei più giovani.

Io spero che questo Parlamento accolga l'invito che sto facendo, giusto perché se lo Statuto siciliano è stato fatto perché la Sicilia era troppo bella per essere compresa dal resto dell'Italia, forse

oggi nel 2018 – e si sa il 1946, il 1948 sono anni lontani – sono solo i siciliani che hanno dimenticato quanto è bella la Sicilia.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole De Domenico. Ne ha facoltà.

DE DOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come anticipato dall'onorevole Gucciardi, il Gruppo parlamentare che rappresentiamo ha deciso di dare un parere contrario però, alla luce degli approfondimenti che sono stati fatti - io oggi ho anche avuto modo di ascoltare l'audizione dei due docenti di diritto costituzionale – ritengo che non si possa perdere questa occasione, rimandando indietro il testo con un semplicistico parere negativo.

L'opportunità è grande e la differenza fra intesa e parere è sostanziale sotto il profilo giuridico, perché si va a scardinare con l'intesa una stasi giuridica che dura – come diceva prima l'onorevole Gucciardi - da 72 anni.

Ritengo che questo parere, ancorché negativo, debba essere valorizzato mettendo in evidenza che questo Parlamento è d'accordo all'intesa, non è d'accordo a due aspetti peculiari dell'intesa che emergono da questo disegno di legge e che sono rispettivamente il fatto che questa intesa deve essere espressa con una maggioranza di 2/3, che quindi ne indebolisce assolutamente l'efficacia, attesa la difficoltà di costruire maggioranze e, soprattutto, attribuisce alle minoranze un potere eccessivo; e in secondo luogo, dobbiamo evidenziare che l'intesa, quando arriva a conclusione di un iter legislativo, altro è che un prendere o lasciare, cioè non c'è nessuna discrezionalità, non c'è nessuna possibilità di contribuire alla formazione delle modifiche legislative che in qualche modo modificano quel rapporto pattizio che, invece, avrebbe dovuto costituire l'aspetto peculiare del rapporto tra la Regione siciliana e lo Stato italiano.

Noi dobbiamo rivendicare con forza questi due aspetti e, quindi, ritengo che nell'espressione del parere dobbiamo evidenziare questo aspetto, per far sì che ci siano successivi interventi legislativi dei quali quest'Aula si può fare promotrice e auspicando, quindi, di pervenire alla conclusione che l'intesa, con queste caratteristiche che ho appena illustrato, della preventiva intesa, che consente la possibilità di introdurre una interlocuzione e, quindi, delle modifiche tra le parti e, soprattutto, eliminando quella maggioranza enormemente qualificata che rischia di vanificarne il fine.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo per la giornata odierna l'onorevole Lantieri. L'Assemblea ne prende atto.

Parere, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto siciliano, sul progetto di legge costituzionale n. A.S. 29 «Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi» (Seguito della discussione)

PRESIDENTE. Riprende la discussione sul parere, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto siciliano, sul progetto di legge costituzionale n. A.S. 29 «Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi».

E' iscritto a parlare l'onorevole Pullara. Ne ha facoltà.

PULLARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, intervengo solo per fare qualche precisazione. Devo dire che “a primo acchito”, un po' in generale, era sembrata che la valutazione in ordine all'intesa potesse essere un ragionamento più forte e più di difesa dello Statuto, di quelle che possono essere le nostre prerogative, rispetto al parere.

Le audizioni fatte con diversi costituzionalisti, tutti di eccellente valore, hanno smontato punto per punto, spiegando anche il perché, così come rimesso alla relazione della Presidenza, hanno fatto

evidenziare come il parere, tenuto conto che non si è mai verificata un'ipotesi diversa e tenuto conto della percentuale necessaria al raggiungimento dell'intesa, hanno fatto rilevare come questo fosse di gran lunga più forte.

Pertanto, partecipando ai lavori della Commissione, anche noi abbiamo valutato che voteremo contro questa proposta e, a tal fine, ci siamo ripromessi, così con gli altri gruppi parlamentari, di poter elaborare una proposta che sia a sua volta rispettosa di quelle che sono le prerogative statutarie di una Regione a Statuto speciale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione di questo parere, vorrei chiedere all'onorevole Caronia di trasformare questo ordine del giorno, che è non dico impegnativo, ma comunque modificativo dello Statuto, in un disegno di legge che sia opportuno trasferirlo alla Commissione, che a quanto pare si metterà a lavorare per le relative modifiche.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Signor Presidente, in realtà questo è uno spunto che noi abbiamo colto da parte di coloro i quali sono venuti, dai vari docenti universitari e che ci hanno dato un contributo importante per stabilire quello che potesse essere l'impatto di questa norma.

Da più parti è arrivato un impulso che, ovviamente, io ho raccolto in quanto ordine del giorno, poi ovviamente la Commissione avrà il compito di redigere un disegno di legge che mi auguro possa essere della Commissione tutta.

Con questo ordine del giorno mi limito a dare delle indicazioni che ci sono state fornite, peraltro, anche da alcuni docenti in merito a come si può ribaltare la posizione della Regione rispetto a quello che è l'attuale ordinamento.

Per cui, seppure in maniera molto stringata, ho elencato quelli che possono essere gli articoli che in qualche modo vanno a modificare l'iniziativa ad una modifica statutaria. Sarebbe il Parlamento regionale che, su iniziativa dei tre quarti dell'Assemblea, propone una modifica, che viene proposta dal Presidente dell'Assemblea al Presidente del Senato, il quale poi chiaramente si fa carico dell'iter parlamentare, il quale potrebbe avere degli esiti diversi. Ecco, potrebbe avere un esito positivo, e in quel caso ovviamente sarebbe una grande conquista per la Regione; nel caso negativo, ritornerebbe all'Assemblea con una maggioranza semplice.

Tutto questo è semplicemente uno spunto affinché il Governo si impegni a supportare un'azione che in maniera comune la Commissione farà, perché questo è stato l'intendimento e l'idea di questo ordine del giorno è semplicemente quello di dare uno spunto a quello che è il mio personale intendimento di autonomia, cioè, di ribaltare in qualche modo la possibilità della modifica statutaria, piuttosto che in Capo allo Stato, così come abbiamo purtroppo subito anche con questa proposta di legge, che a mio avviso è stata utile perché ha un po' rimesso in discussione la visione un po' di tutti noi, al di là delle appartenenze politiche.

Perché, comunque, preservare lo Statuto diventa oggi l'elemento che ci contraddistingue senza guardare colori né appartenenze momentanee e che, invece, può diventare un grande volano affinché questa Commissione abbia finalmente quell'importanza che negli ultimi anni purtroppo non ha avuto, cioè quella di poter effettivamente modificare lo Statuto e dare a quest'ultimo una solidità maggiore, soprattutto la possibilità di autodeterminare dei cambiamenti che effettivamente oggi il tempo richiede.

PRESIDENTE. Restiamo intesi, onorevole Caronia, che lo trasforma in un disegno di legge da presentare alla Commissione 'Statuto' che si adopererà, in tal senso, per esaminarlo unitamente a tutte le altre iniziative che intenderà proporre.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Dipasquale ha chiesto congedo per la seduta odierna. L'Assemblea ne prende atto.

Votazione finale sul parere, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto siciliano, sul progetto di legge costituzionale n. A.S. 29 «Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi»

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa alla votazione della proposta di parere, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto siciliano, sul progetto di legge costituzionale n. A.S. 29 «Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge
“Norme in materia di revisori dei conti (n. 106/A)”**

PRESIDENTE. Si passa al III punto all'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge “Norme in materia di revisori dei conti (n. 106/A).

Onorevoli colleghi, comunico che, a seguito dell'esigenza di approfondimento tecnico giuridico in merito al disegno di legge n. 106/A, richiesto agli Uffici da questa Presidenza e già comunicato nella seduta d'Aula n. 67 del 3-4 ottobre 2018, nonché della nota pervenuta dal Vice Presidente della Regione ed Assessore per l'economia in data 8 ottobre 2018, con la quale informa che nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 ottobre 2018 non potrà essere presente ai lavori d'Aula per precedenti concomitanti impegni presso il Comitato delle Regioni dell'Unione europea, il seguito della discussione del disegno di legge suddetto è rinviato a martedì 16 ottobre 2018, tenuto conto che giovedì 11 ottobre il Presidente della Regione riferirà all'Assemblea in merito alle questioni riguardanti la tematica della gestione dei rifiuti e le problematiche che attengono al servizio di riscossione in Sicilia.

Si aggiunge, inoltre, che riguardo ai profili problematici che attengono al disegno di legge n. 106/A è pervenuta a questa Presidenza, in data 8 ottobre 2018, una richiesta di audizione da parte del Presidente dell'Associazione italiana dottori commercialisti, Sezione di Palermo.

CIANCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCIO. Signor Presidente, non posso che prendere atto della decisione di rinviare la discussione del disegno di legge.

Prendo atto che il Governo è presente nella figura del Vice Presidente, onorevole Cordaro, che credo sia più che titolato a discutere di questo disegno di legge almeno alla stregua di quanto è titolato l'Assessore Armao.

Questo infatti non è un disegno di legge che riguarda l'Assessore Armao, è un disegno di legge che riguarda enti locali e, infatti, in Commissione sono venuti gli Uffici dell'Assessorato degli enti locali e, per conoscenza, anche quelli del bilancio.

Penso che il Governo se ne renda conto da solo e vorrei che fosse chiaro che prima o poi questo disegno di legge si deve votare. Ho capito che non è favorevole perché ha presentato un emendamento soppressivo.

Mi piace ricordare una cosa che mi è stata detta la settimana scorsa da un illustre esponente della maggioranza, ovviamente non dirò il nome: “Gianina, mi spiace, ma questo disegno di legge non sta bene a molti perché un revisore non si nega a nessuno!”.

La prendo come una battuta, non vorrei però che dietro la battuta ci sia un fondo di verità. Aspetto, non ho fretta, tanto prima o poi il disegno di legge dovrà essere discusso dall’Aula.

Il testo non ha problemi di ordine giuridico, così come ha detto il Presidente senza darmi possibilità di replicare nella scorsa seduta, ma avremo modo di parlarne e avrò modo di presentare gli emendamenti con cui – se ce ne fosse bisogno – chiarirò ancor di più il fatto che questo disegno di legge non si applica ad alcune delle fattispecie tirate in ballo.

Aspetto, prima o poi si dovrà discutere.

PRESIDENTE. La discussione generale è stata chiusa anche se qualche emendamento integrativo può essere presentato da parte dei Presidenti dei gruppi parlamentari.

L’argomento resta all’ordine del giorno, c’è un approfondimento giuridico e c’è un fatto tecnico. Il Regolamento stabilisce che a rispondere su questo argomento deve essere l’Assessore per l’economia, il quale oggi non è presente e non lo sarà nemmeno domani. L’Assessore Cordaro è qui in veste di Governo, ma non per discutere di questo argomento e il Presidente dell’Assemblea, che non è nemmeno presente, ci chiede di rinviarlo a martedì quando inizieremo, certamente, la discussione.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Calderone ha chiesto congedo per la seduta odierna. L’Assemblea ne prende atto.

Comunicazioni ai sensi dell’articolo 83, comma 2 del Regolamento interno

BULLA. Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 83, comma 2 del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, intervengo sull’evento sismico che ha interessato, nella notte del 6 ottobre scorso, i territori di Biancavilla, Adrano e Santamaria Licodia, il Sud-Ovest del nostro vulcano, Etna. L’evento sismico non ha provocato vittime, però ha determinato danni strutturali a edifici pubblici, quali appunto le scuole e anche alle chiese di queste nostre comunità.

Quindi, si chiede al Governo, al Presidente della Regione, all’assessore Cordaro e all’assessore alle infrastrutture, se non fosse il caso di dichiarare lo stato di calamità naturale, in modo di dare un aiuto sia alla popolazione e sia all’amministrazione comunale.

Certo dell’accoglienza di questa mia richiesta, chiedo anche al Governo di attuare una programmazione per quanto riguarda la prevenzione, in modo che questi eventi calamitosi non portino una situazione di panico e di caos alle popolazioni interessate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la seduta è rinviata a giovedì, 11 ottobre 2018, alle ore 16.00, in quanto il Presidente della Regione, onorevole Musumeci, ha dato la sua disponibilità per tale giorno e tale orario.

LUPU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiederle di convocare l'Aula per domani anche per atti ispettivi. Ci sono 12 assessori e spero che se ne trovi qualcuno disponibile per venire a rispondere alle interrogazioni, interpellanze, mozioni che sono urgenti. Non vedo il motivo di rinviare i lavori a giovedì. Ovviamente, riteniamo anche noi che il disegno di legge sui revisori dei conti bisogna esitarlo anche in fretta, se bisogna fare audizioni che si facciano subito.

Per quanto ci riguarda, si può votare anche giovedì approfittando della presenza del Presidente della Regione.

PRESIDENTE. Sulle richieste di audizioni, il Presidente della I Commissione, che ha ascoltato gli interventi, ne faccia buon uso.

L'Assemblea è rinviata a giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I - COMUNICAZIONI

II - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SUL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN SICILIA

III - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SU RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

IV - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

- Norme in materia di revisori dei conti (n. 106/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Ciancio

La seduta è tolta alle ore 17.28

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Allegato A**Annunzio di presentazione di disegni di legge**

- Rivalutazione dei centri storici mediante la cessione gratuita di immobili (n. 354).
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Savarino il 5 ottobre 2018.
- Riperimetrazione del Parco dei Nebrodi (n. 379).
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Genovese il 5 ottobre 2018.
- Modifiche alla Legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 in materia di elezione del sindaco e del presidente del consiglio circoscrizionale (n. 380).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, A. De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 5 ottobre 2018.
- Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei Marina Resort (n. 381).
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Sammartino il 5 ottobre 2018.
- Licenza di pesca ricreativa e sportiva (n. 382).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Siragusa, Cancelleri, Cappello, Campo, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano e Schillaci il 5 ottobre 2018.
- Modifiche alle norme in materia di elezione del sindaco, del consiglio comunale e della composizione della giunta comunale (n. 383).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Siragusa, Cancelleri, Cappello, Campo, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano e Schillaci il 5 ottobre 2018.
- Disciplina delle attività in materia di escursionismo, ciclabilità e mobilità dolce (n. 384).
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Catalfamo il 5 ottobre 2018.
- Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale', alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni 'Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali' e alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 'Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette' (n. 385).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Milazzo, Ragusa, Calderone, Cannata, Gallo, Genovese, Mancuso, Papale, Pellegrino e Savona il 5 ottobre 2018.
- Recupero delle acque reflue depurate per usi irrigui (n. 386).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Savarino, Lo Curto e Compagnone il 5 ottobre 2018.
- Disposizioni di legge contro il gioco d'azzardo per la protezione dei minori e le dipendenze patologiche (n. 387).
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole La Rocca Ruvolo il 5 ottobre 2018.

- Interventi sui tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie (n. 388).

Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lantieri il 5 ottobre 2018.

- Recepimento delle disposizioni contenute negli articoli 7,11,12,13,14,15 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante "Disciplina della campagna elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (n. 389).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Zito, Ciancio, Campo, Cancellieri, Cappello, De Luca A., Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino e Zafarana il 5 ottobre 2018.

- Modifiche all'articolo 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, concernente l'istituzione dell'autorità garante della persona con disabilità nella regione (n. 390).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Lupo, Arancio, De Domenico, Barbagallo, Cafeo, Catanzaro, Cracolici, Dipasquale, Gucciardi, Lantieri e Sammartino il 5 ottobre 2018.

Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti Commissioni

COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DEL RANDAGISMO IN SICILIA

- Norme per il controllo e la prevenzione del randagismo. (n. 191)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 3 ottobre 2018.

AFFARI ISTITUZIONALI (I)

- Istituzione del Dipartimento regionale dell'acqua. (n. 341)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 4 ottobre 2018.

Parere IV.

- Disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici. (n. 343)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 4 ottobre 2018.

- Riordino delle IPAB. (n. 378)

Di iniziativa governativa.

Inviato il 3 ottobre 2018.

Parere VI.

- Riordino della dirigenza dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto. (n. 357)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato l'8 ottobre 2018.

BILANCIO (II)

- Modifica della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 "Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9." (n. 342)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 4 ottobre 2018.

ATTIVITA' PRODUTTIVE (III)

- Istituzione e disciplina di Aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate - APPEA. (n. 358)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato l'8 ottobre 2018.

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA' (IV)

- Misure per la per la bonifica delle coste siciliane, la regolarizzazione degli insediamenti serricoli insistenti in contesti dunali e la riacquisizione del suolo demaniale marittimo. (n. 345)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 4 ottobre 2018.

Parere III.

- Qualità architettonica. (n. 355)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato l'8 ottobre 2018.

Parere V.

- Norme per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati. (n. 356)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato l'8 ottobre 2018.

Parere III.

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

- Iniziative a sostegno delle attività dei teatri dei pupi e dei pupari siciliani. (n. 359)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato l'8 ottobre 2018.

Comunicazione di riassegnazione di disegni di legge alla competente Commissione

- Nuove disposizioni per il contrasto e la prevenzione del randagismo. (n. 40)

Di iniziativa parlamentare.

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 3 ottobre 2018.

- Norme per il controllo e la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali da affezione. (n. 100)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 3 ottobre 2018.

- Lotta al randagismo. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 15/2000. (n. 159)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 3 ottobre 2018.

- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo. Istituzione del garante regionale per la tutela degli animali. (n. 177)

Di iniziativa parlamentare.

Inviato il 3 ottobre 2018.

- Istituzione dell'anagrafe canina regionale e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.

Di iniziativa parlamentare. (n. 326)

Inviato il 3 ottobre 2018.

Comunicazione di apposizione di firma a disegni di legge

Si comunica che:

- L'onorevole Elvira Amata, con nota prot. n. 6501/SG.LEG.PG. del 26 settembre 2018, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 369 "Disposizioni sanzionatorie inquinamento in Sicilia";

- l'onorevole Giuseppe Milazzo, con nota prot. n. 6673/SG.LEG.PG. del 3 ottobre 2018, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 373 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio'";

- l'onorevole Michele Catanzaro, con nota prot. n. 6674/SG.LEG.PG. del 3 ottobre 2018, ha chiesto di apporre la propria firma ai disegni di legge n. 374 "Disposizioni per l'emersione del lavoro non regolare" e n. 375 "Disciplina delle terapie complementari pet-therapy e clownterapia".

Annunzio di interrogazioni

- con richiesta di risposta orale presentate:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che:

a settembre riapriranno le scuole e non tutte le strutture in Sicilia sono sicure e necessiterebbero di alcuni interventi;

la circolare n. 16 del 17 Luglio 2007, Prot. N. 2524 del 17 Luglio 2007, del Servizio VII - U.O. XV P.I. del Dipartimento Pubblica Istruzione dell'allora Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, disegna una situazione del patrimonio scolastico regionale che presenta ancora molteplici carenze relative sia alla qualità delle strutture sia a quei requisiti di igiene, sicurezza ed agibilità che renderebbero le strutture del patrimonio scolastico presente all'interno della Regione siciliana, idonee all'uso;

considerato che:

il certificato di agibilità assicura il rispetto di tutte le normative tecniche a cui l'immobile deve ottemperare ed in particolare assicura, fra l'altro, la regolarità della costruzione dal punto di vista igienico-sanitario, della sicurezza sismica e della conformità alla legge degli impianti tecnologici;

il mancato possesso di tale certificato rappresenta un fattore di rischio ed un pericolo per la sicurezza di alunni, insegnanti e personale che operano all'interno delle strutture facenti parte del patrimonio scolastico sito all'interno del territorio della Regione siciliana;

controllare la situazione non è un semplice atto burocratico e a volte il responso dei tecnici porta alla chiusura. Il caso emblematico è quello di Messina dove su 108 plessi comunali, tra asili, Elementari e Medie soltanto due hanno il certificato di vulnerabilità sismica;

allo stato attuale sarebbe veramente inopportuno che l'anno scolastico inizi perché si riscontri che tutti i Comuni siciliani abbiano effettuato le verifiche di vulnerabilità sismica, approfittando di questi giorni di chiusura delle scuole, per conoscerne le reali condizioni di sicurezza;

tenuto conto che ai sensi dell'art. 18 comma 3 D. Lgs. 81/2008, i Comuni sono tenuti a rilasciare la documentazione inerente l'osservanza delle norme di sicurezza degli edifici scolastici e precisamente le certificazioni attestanti l'idoneità dei locali scolastici: Certificato di agibilità; certificato di rispondenza alla normativa antisismica (art. 28 della Legge 64/1974) ed eventuali interventi di adeguamento/miglioramento sismico previsti dall'NTC del 2008; certificato di collaudo statico;

certificato attestante l'indicatore di vulnerabilità sismica (con documentazione relativa al metodo di calcolo dell'indice di vulnerabilità fornita dall'ente che ha eseguito la verifica); certificato igienico-sanitario; visure e planimetrie catastali; progetto e dichiarazione di conformità degli impianti realizzati; dichiarazione di assenza di barriere architettoniche ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.ii.; dichiarazione di conformità dei vetri e vetrate;

per sapere:

quale sia lo stato di aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale;

se siano stati già effettuati i richiesti interventi di manutenzione straordinaria;

se sia stato predisposto un piano di Protezione Civile e un calendario di esercitazioni per l'anno scolastico 2018/2019 per evacuazioni in caso di calamità naturali;

quale sia lo stato di rispetto delle normative in tema di edilizia scolastica nei Comuni della Regione; quale sia il livello informativo del Governo Regionale sul numero di scuole che non risultino in possesso di tutti i requisiti di sicurezza, le autorizzazioni, le concessioni e le agibilità imposti dalla legge;

quali iniziative si intendano adottare allo scopo di monitorare ed avere una costante informazione sullo stato di messa in sicurezza ed adeguamento alle disposizioni di legge in tema di agibilità e sicurezza delle strutture scolastiche siti all'interno del territorio regionale;

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di adeguare le strutture adibite ad edilizia scolastica presenti sul territorio della Regione ai requisiti, anche minimi, di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.» (386)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana;

premesso che il Grande Oriente d'Italia, istituita ritualmente il 20 giugno 1805 a Milano, è una delle più importanti logge a livello nazionale, ed è guidata dal gran maestro Stefano Bisi. Ha sede a Roma presso Villa del Vascello, sul Gianicolo, e al 2015 rappresentava la più numerosa comunione massonica italiana, con circa 22.000 iscritti. La natura della Massoneria e delle sue istituzioni è umanitaria, filosofica e morale: è un ordine iniziatico i cui membri operano per l'elevazione morale e spirituale dell'uomo e dell'umana famiglia;

rilevato che l'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana si occupa di promuovere la cultura siciliana nonché di tutela, restauro, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano di ordine architettonico, archeologico, artistico, bibliografico e demoetnoantropologico;

considerato che:

l'assessorato in indirizzo ha deciso di patrocinare in data 23 agosto 2018, la visita guidata presso la sede di Termini Imerese, in provincia di Palermo, della loggia massonica Giordano Bruno, che fa parte della principale obbedienza italiana, il Grande Oriente d'Italia;

il patrocinio della Regione Siciliana è anche apparso sulla locandina ufficiale dell'evento, con tanto di logo della Regione Siciliana, assessorato ai Beni culturali e dell'identità siciliana, associato al simbolo del Grande Oriente d'Italia, nonché seguito dai recapiti della Regione con mail, profilo Facebook e Twitter;

per sapere quali motivazioni abbiano condotto l'Assessorato a patrocinare un evento che nulla ha a che vedere con l'identità storica Siciliana, né con il patrimonio culturale Siciliano.» (387)

DE LUCA A. - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO
DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO
PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA
SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO

Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

- con richiesta di risposta in Commissione presentata:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

la Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Azione 1 - viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali prevedeva due bandi e non solamente uno come in più riprese annunciato dallo stesso assessorato;

non è pensabile uno scorrimento della graduatoria in quanto si priverebbero molti soggetti della possibilità di presentare nuove istanze a chi non è stato in condizione di presentare la richiesta di aiuto corredata da tutte le autorizzazioni e i pareri;

considerato che:

le domande di sostegno effettivamente inoltrate al sistema informatico AGEA sono circa 250, ma successivamente all'inoltro informatico, non sono state perfezionate le richieste cartacee, ai vari ispettorati provinciali, perché prive di autorizzazioni;

questa specifica misura si è rivolta principalmente alla ristrutturazione di strade interaziendali che dal 1970 al 2013 sono state finanziate in quanto i vari bandi disponibili compreso l'ultimo PSR 2007/2013 ha previsto il finanziamento solamente di strade interaziendali di nuova costruzione;

gli enti preposti in questi decenni non hanno previsto un'azione di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, non prevedendo alcun tipo di riordino o intervento sulle strade finanziate in precedenza;

le strade interpoderali e interaziendali siciliane sono nell'ordine delle 3000-4000 mila realizzate nel periodo che va dal 1970 al 2013;

le somme previste dal bando in oggetto risultato totalmente insufficienti e che molte pratiche presentate risultate ammissibili ma non finanziabili e/o non perfezionate appaiono essere a vantaggio esclusivo della collettività rurale;

la viabilità interaziendale è un presupposto fondamentale per lo sviluppo e nuovi investimenti aziendali che non sono immaginabili senza lo sviluppo infrastrutturale: viabilità, servizi (rete elettrica, gas, acqua, luce);

per sapere:

se non ritengano opportuno la pubblicazione di un nuovo bando, dando la possibilità a molte aziende (circa 100) di partecipare con nuova istanza;

se sia possibile rimpinguare il capitolo relativo alla presente misura con ulteriori somme, considerando quanto detto in premessa.» (384)

CATANZARO - CAFEO - ARANCIO - SAMMARTINO - DIPASQUALE

Le interrogazioni saranno inviate al Governo ed alla competente Commissione.

- con richiesta di risposta scritta presentate:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per la salute, premesso che:

i farmaci biologici/biotecnologici, diversamente dai farmaci tradizionali di sintesi chimica, si caratterizzano per una serie di peculiarità e profili di eterogeneità - derivanti dalle dimensioni e dalla variabilità intrinseca delle loro molecole, dalla complessità delle rispettive tecniche di produzione e dal potenziale immunogenico che essi presentano -, sicché tra vari farmaci biologici contenenti la medesima sostanza attiva si riscontrano differenze di materiali e di procedure che determinano l'unicità di ciascun prodotto biologico;

per le suddette particolarità, il farmaco biosimilare, cioè il medicinale sviluppato in modo da risultare simile al farmaco biologico/biotecnologico c.d. di riferimento (o originator), pur contenendo un principio attivo che, di fatto, è la stessa sostanza biologica contenuta nell'originator e pur essendo a questo comparabile in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, può comunque presentare rispetto allo stesso delle differenze, legate alla complessità molecolare ed alle tecniche di produzione, tali da escludere la loro piena equivalenza terapeutica (a differenza di come avviene per i medicinali generici che, riferendosi ed imitando medicinali di sintetizzazione chimica, sono identici ai medicinali di riferimento);

ciò nonostante, il mondo scientifico-accademico e, con esso, la giurisprudenza che si è occupata della problematica, militano in modo pressoché univoco in direzione della sostanziale equivalenza terapeutica tra farmaco originator e biosimilare laddove si debbano trattare pazienti da sottoporre per la prima volta alla specifica terapia, fatte salve le possibili eccezioni prima evidenziate;

quanto detto, unitamente alla necessità di garantire la continuità terapeutica, e dunque di evitare la sostituzione del medicinale in corso di terapia (c.d. Switch terapeutico), si riverbera sulle procedure di gara, indette dalla P.A. per l'approvvigionamento dei farmaci biologici, da articolare in modo da assicurare l'effettiva concorrenzialità tra le imprese farmaceutiche ed impedire il perpetuarsi di ingiustificate nicchie di mercato, con la conseguente possibilità per la stazione appaltante di approvvigionarsi dei farmaci necessari al miglior prezzo disponibile, e, al contempo, garantire il diritto alla salute di tutti i pazienti, compresi quelli che, per particolari esigenze cliniche, non possono avvalersi dello specifico prodotto fornito dalla ditta risultata aggiudicataria al termine della gara;

in particolare, la stazione appaltante può configurare lotti distinti, sulla base del fabbisogno soddisfacibile solo da uno specifico farmaco, e mettere, invece, in concorrenza fra loro, in un lotto unico, i vari medicinali (originator e similari) basati sullo stesso principio attivo laddove possano essere usati come se fossero equivalenti, oppure strutturare la gara secondo la regola del lotto unico, prevedendo, al contempo, dei meccanismi di flessibilità che consentano alla P.A. di rifornirsi anche di medicinali diversi da quello prodotto dalla ditta aggiudicataria allo scopo di far salva la libertà prescrittiva del medico e di tutelare pazienti con esigenze peculiari;

la giurisprudenza amministrativa ha ricondotto ai menzionati meccanismi di flessibilità le disposizioni della *lex specialis* di gara che negano l'esclusività della fornitura, facendo salva la possibilità che le stesse forniture, nel rispetto della normativa vigente, possano essere affidate a soggetti terzi diversi dall'aggiudicatario (T.A.R. Torino, sez. II, 09/06/2016, n. 818; Consiglio di Stato, sez. III, 18/06/2012, n. 3539; Consiglio di Stato, sez. III, 23/12/2011, n. 6809; Consiglio di Stato, sez. III, 13/06/2011, n. 3572);

coerentemente con quanto esposto, la giurisprudenza prevalente afferma che i vari prodotti (originator e similari) basati sullo stesso principio attivo, benché in qualche misura differenti fra loro a motivo della complessità dei rispettivi processi produttivi (e dunque non equivalenti in senso stretto) possono essere usati come se fossero equivalenti, nella generalità dei casi e salvo eccezioni (ndr. dunque la P.A. ben può, ove lo ritenga, porli in gara in un unico lotto); sempreché si osservi la cautela, una volta iniziato il trattamento con un prodotto (non importa quale), di proseguirlo sempre con lo stesso prodotto, di nuovo salvo eccezioni (ex multis T.A.R. Roma, sez. II, 24/04/2018, n. 4553; Consiglio di Stato, sez. III, 05/12/2016, n. 5112; Consiglio di Stato, sez. III, 23/12/2011, n. 6809; Consiglio di Stato, sez. III, 13/06/2011, n. 3572; v. nello stesso senso anche Consiglio di Stato, sez. III, 16/02/2018, n. 1009);

al contempo, in altre occasioni, i giudici amministrativi hanno comunque ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di porre in gara i diversi prodotti (originator e similari) basati sullo stesso principio attivo anche in lotti separati, fermo restando che le quantità richieste di ciascuna tipologia di farmaco vanno determinate in maniera congrua alle esigenze terapeutiche da soddisfare con la procedura di gara pubblica (T.A.R. Milano, sez. I, 06/07/2011, n. 1817, confermata in secondo grado da Consiglio di Stato, sez. III, 07/03/2012, n. 1297; T.A.R. Trieste, sez. I, 07/06/2012, n. 205);

ricordato l'art. 1, comma 407, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che qui si intende riportato;

premesso altresì che:

nel sistema configurato dal legislatore, l'accorpamento dei medicinali a base del medesimo principio attivo in un unico lotto è funzionale ad instaurare il confronto concorrenziale fra le varie aziende farmaceutiche sull'intero fabbisogno del principio attivo, consentendo così alla stazione appaltante di acquistare quanto necessario alle condizioni più favorevoli; peraltro, la possibilità di aggiudicarsi l'intera fornitura - e non solo quella parte che, essendo volta a soddisfare esigenze di continuità terapeutica, è in ogni caso garantita - dovrebbe indurre anche il produttore del farmaco originator ad offrire un prezzo competitivo e a confrontarsi con i produttori dei relativi biosimilari;

inoltre, consentendo di aggiudicare la fornitura ad una pluralità di distinti operatori, l'accordo quadro permette alla stazione appaltante di ampliare la gamma di medicinali a disposizione e di fronteggiare, per quanto possibile, i problemi che l'approvvigionamento di farmaci biologici tipicamente pone sotto il profilo della tutela del diritto alla salute. Al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa, l'art. 1, comma 407, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 consente, poi, di utilizzare liberamente i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, limitando la possibilità di impiegare i medicinali collocatisi in graduatoria nelle posizioni successive, e dunque offerti a condizioni poco favorevoli per la stazione appaltante, ai soli casi in cui debba essere assicurata la continuità terapeutica ai pazienti;

tale disposizione, nell'imporre l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro ove siano disponibili sul mercato almeno tre biosimilari, non vieta espressamente alle amministrazioni di ricorrere al predetto strumento in presenza di un numero inferiore di biosimilari. Pertanto, in tali casi, la scelta è rimessa alla discrezionalità delle stesse amministrazioni le quali, anche al fine di ampliare la gamma di medicinali a disposizione del medico prescrittore, sono comunque legittimate ad avvalersi del metodo di aggiudicazione in esame (T.A.R. Roma, sez. II, 24/04/2018, n. 4555; T.A.R. Venezia, sez. III, 11/12/2017, n. 1134);

visto che:

con D.A.S. 352 del 14/3/2018 il Dirigente responsabile del Servizio 6 Centrale Unica di Committenza del Dipartimento Bilancio e Tesoro dell'Assessorato regionale dell'economia indicava, in conformità all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta di gara per la realizzazione di un Accordo Quadro per la fornitura in somministrazione di Farmaci Biologici per le Aziende Sanitarie facenti parte del Sistema Sanitario Regionale (S.S.R.), suddiviso in 13 Lotti merceologici, per una durata di mesi dodici, per un ammontare complessivo di 50.675.632,16, IVA esclusa;

ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, veniva individuato quale criterio di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, per ciascun singolo lotto, quello del minor prezzo;

la gara veniva suddivisa nei seguenti lotti: 1) Insulina glargine; 2) Etanercept; 3) Follitropina alfa; 4) Infliximab; 5) Rituximab; 6) Epoetina alfa; 7) Epoetina zeta; 8) Epoetina beta; 9) Epoetina teta; 10) Filgrastim; 11) Somatropina; 12) Insulina lispro; 13) Enoxaparina;

con riferimento a ciascun lotto, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) provvedeva a determinare il valore di ogni singolo accordo quadro moltiplicando gli importi unitari posti a base d'asta in relazione ad ogni lotto per il presumibile fabbisogno delle Aziende del S.S.R. che si sarebbero avvalse dell'accordo quadro nel corso della sua durata (pari, come già ricordato, a 12 mesi), specificando, altresì, la natura non impegnativa né vincolante di detta stima né per la C.U.C. né per le Aziende del S.S.R.;

una volta aggiudicato l'Accordo Quadro relativo a ciascun lotto e per tutta la durata dello stesso, si prevedeva poi che dette Aziende, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura (rappresentativi dell'impegno di spesa assunto dalla singola Azienda nei confronti del fornitore), avrebbero potuto affidare i successivi appalti specifici ad uno degli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro individuandolo sulla base dei criteri stabiliti dal disciplinare di gara, e dunque senza la riapertura di un nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

in ogni caso, ai sensi del paragrafo 4 del disciplinare di gara, raggiunto o superato (fino a una soglia massima del 20% nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016) il valore stimato dell'Accordo Quadro in seguito all'affidamento di più appalti specifici, anche anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni lotto, la C.U.C. avrebbe considerato quest'ultimo come giunto a scadenza con conseguente impossibilità per le Aziende del S.S.R. di emettere ulteriori Ordinativi di Fornitura e, dunque, di affidare ulteriori appalti specifici basati sull'Accordo Quadro;

nel predisporre la documentazione della gara in esame, la C.U.C. ha di fatto riprodotto, salvo significative eccezioni, la disciplina dettata dalla Consip S.p.A. con riferimento alla gara comunitaria a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, per ciascun Lotto, per la fornitura di Farmaci Biologici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, il cui bando è stato pubblicato il 23/11/2017;

analogamente a quanto fatto da Consip, la C.U.C. ha ritenuto, legittimamente, di impiegare lo strumento dell'accordo quadro indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, c. 407, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, allo stesso tempo, ha suddiviso i lotti in due gruppi a seconda che ricorressero o meno le suddette condizioni, dettando per gli stessi regole diverse in ordine ai criteri di affidamento degli appalti specifici basati sugli Accordi Quadro. In particolare:

in relazione ai lotti 4 (Infliximab) e 10 (Filgrastim), i soli per cui la C.U.C. ha ritenuto presenti sul mercato almeno tre Farmaci Biosimilari, è stabilito che, così come previsto anche dalla Consip, le Aziende del S.S.R. avrebbero dovuto affidare gli appalti specifici, di regola, ad uno dei primi tre concorrenti della graduatoria (i c.d. Vincitori), con la possibilità poi di rivolgersi ad un Fornitore Vincitore diverso dal primo in graduatoria solo al ricorrere di particolari esigenze cliniche legate alla patologia da trattare o alle caratteristiche dei pazienti; tuttavia, qualora fosse stato necessario garantire la continuità terapeutica, l'appalto specifico avrebbe dovuto essere affidato alla ditta in grado di soddisfare tale esigenza anche se collocatasi in graduatoria di merito in una posizione successiva alla terza (si tratta dei c.d. Aggiudicatari, interpellabili solo nel caso in cui si dovesse garantire la continuità terapeutica nei confronti di pazienti già in cura);

in relazione a tutti gli altri 11 lotti, aventi ad oggetto principi attivi per i quali, al momento della pubblicazione della procedura, secondo la C.U.C., erano presenti sul mercato meno di 3 Farmaci

Biosimilari, è stabilito che, diversamente da quanto previsto dalla Consip, l'Accordo Quadro verrà stipulato con i tutti i Concorrenti partecipanti, definiti, quindi, Vincitori . Fatta eccezione per l'assenza della distinzione fra Vincitori e Aggiudicatari, gli appalti specifici avrebbero dovuto essere affidati ai concorrenti inclusi nella graduatoria sulla base delle stesse regole poc'anzi esposte con riferimento alla categoria dei Vincitori per i lotti 4 e 10;

come spiegato anche nei chiarimenti dalla C.U.C., la documentazione di gara non prevedeva quindi la ripartizione della fornitura in quote da assegnare a ciascuno dei concorrenti;

considerato che:

diversamente da quanto avvenuto nell'analoga procedura di gara avviata dalla Consip in cui l'intero fabbisogno di epoetina è stato accorpato in un unico lotto (il numero 7), nella fattispecie in esame la C.U.C. ha configurato quattro distinti lotti per l'epoetina alfa, zeta, beta e theta, rispettivamente lotti nn. 6, 7, 8 e 9, e ha poi determinato, per ciascuno di essi, l'importo unitario a base d'asta (fissato, in tutti e quattro i casi, in 0,00183), il fabbisogno preventivato e il valore di ogni singolo accordo quadro;

alla richiesta di chiarire quali fossero le ragioni a fondamento di tale scelta - considerato, oltre al disposto di cui all'art. 1, comma 407, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (quesito n. 16 lett. b), il fatto che Epoetina Zeta risultava essere un biosimilare dell'Epoetina alfa, come ribadito dall'Agenzia Europea del Farmaco e come acclarato da un'ordinanza del TAR Abruzzo n.119/2012 (quesito n. 9) - , la C.U.C. si è limitata a replicare che, nella nota del 06/06/2012, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dando conto anche della posizione espressa dall'European Medicines Agency (EMA), ha affermato che tutte le epoetine biosintetiche non possono essere considerate identiche all'eritropoietina fisiologica per la intrinseca unicità di ogni processo biologico di sintesi. Le residue differenze biochimiche tra le due formulazioni molecolari, dunque, anche se ne consentono la possibilità di biosimilarità, giustificano nella procedura oggetto del chiarimento la formulazione di due lotti separati;

tuttavia nel capitolato d'oneri della già menzionata gara dalla stessa indetta, la Consip ha evidenziato che con riferimento al Lotto 7 - Epoetina, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha rilasciato una nota su richiesta della Consip S.p.A. confermando il giudizio di sostanziale equivalenza terapeutica delle Epoetine Alfa, Beta, Zeta e Theta espresso con Verbale n. 34 della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA della seduta del 16-18 febbraio 2015 (da questo derivava la previsione di un unico lotto avente ad oggetto l'epoetina);

pur essendone, di certo, a conoscenza per le ragioni sopra indicate, nei chiarimenti forniti la C.U.C. non ha fatto riferimento alcuno a tale circostanza;

sempre nell'ambito di una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Farmaci Biologici indetta il 20 dicembre 2017 dalla Regione Marche, il Servizio Stazione Unica Appaltante Marche ha dovuto affrontare la stessa questione per rispondere a quegli operatori economici che avevano criticato la scelta della stazione appaltante di suddividere il lotto Epoetina in 3 sub-lotti (Epoetina alfa per continuità terapeutica; Epoetina alfa o zeta per nuovi pazienti; Epoetina beta per continuità terapeutica) ritenendola non conforme alla previsione di cui all'art. 1, comma 407, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e contrastante con il parere di equivalenza terapeutica delle Epoetine Alfa, Beta, Zeta e Theta espresso dall'A.I.F.A. con Verbale n. 34 della Commissione Tecnico Scientifica di A.I.F.A. della seduta del 16-18 febbraio 2015;

il Servizio Stazione Unica Appaltante Marche , da un lato, ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 1, comma 407, L. 11 dicembre 2016, n. 232 dato che, in relazione alle epoetine, vi sono più originator (uno ciascuno per epoetine alfa, beta e teta) e due biosimilari e non vi è consenso sulla corretta interpretazione dell'applicabilità del vincolo del ricorso alla procedura mediante accordo quadro ; dall'altro, ha affermato di condividere ampiamente il citato parere della Commissione Tecnico Scientifica di A.I.F.A. aggiungendo, però, che lo stesso trova applicabilità nei nuovi pazienti e non anche in quelli con trattamenti già in corso. Da qui la previsione di un sub-lotto più consistente, destinato ai nuovi pazienti , in cui, data l'accertata equivalenza terapeutica delle Epoetine, era stata garantita la massima partecipazione dei concorrenti, e di altri due sublotti finalizzati a soddisfare specifiche esigenze di continuità terapeutica;

suddividendo il complessivo fabbisogno di epoetina in quattro distinti lotti, la C.U.C. deve aver ritenuto che neppure per una minima parte dello stesso le Epoetine Alfa, Beta, Zeta e Theta potessero essere considerate equivalenti sotto il profilo terapeutico e, correlativamente, che il fabbisogno posto alla base di ciascuno dei lotti 6, 7, 8 e 9 potesse essere soddisfatto solo da uno specifico tipo di epoetina; peraltro, considerati il giudizio di sostanziale equivalenza terapeutica delle Epoetine espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica di A.I.F.A. e la precisazione fatta sul punto dal Servizio Stazione Unica Appaltante Marche , deve desumersi che neppure una parte dei farmaci a base di epoetina, di cui la C.U.C., con la presente procedura, ha inteso assicurare l'approvvigionamento, sia destinata a pazienti naive ;

una suddivisione della gara in lotti non giustificata dalle specifiche esigenze terapeutiche da soddisfare riduce immotivatamente gli spazi del confronto concorrenziale tra le imprese farmaceutiche e limita la possibilità della P.A. di acquistare i farmaci necessari al miglior prezzo e dunque di giovare dei benefici del processo competitivo;

il rischio appena paventato appare ancor più grave nella procedura in esame considerato che la C.U.C., dopo aver previsto che, per ciascun singolo lotto, l'Accordo Quadro fosse aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ha consentito che l'aggiudicazione fosse disposta, sia pur a fronte di offerte tali da superare il prezzo posto a base d'asta;

confrontando i paragrafi 2.2 del capitolato d'onere della gara indetta dalla Consip il 23/11/2017 e 4 del disciplinare di gara redatto dalla C.U.C., paragrafi per il resto sostanzialmente identici, risulta che, laddove la prima ha previsto che saranno esclusi dal singolo Lotto per il quale si presenta offerta i Concorrenti che offrano prezzi unitari eccedenti gli importi unitari a base d'asta sopra indicati per ciascun singolo Lotto (allo stesso modo il seguente paragrafo 8.2 dispone che Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte: [] b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara), la seconda ha così statuito: I prezzi unitari e complessivi a base d'asta riportati nel presente documento e nel Capitolato Tecnico costituiscono il parametro di riferimento per la valutazione di convenienza dell'offerta, fatte salve le dovute verifiche in caso di errore nella determinazione della base d'asta. Il superamento della base d'asta non sarà motivo di esclusione, ma la CUCRS si riserva di aggiudicare la fornitura in somministrazione solamente nel caso in cui le offerte risultino convenienti ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in relazione a raffronti con altre condizioni tecnico-economiche di mercato in essere presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

già sotto la vigenza del precedente codice degli appalti, in relazione a casi in cui il bando di gara non disciplinava espressamente l'ipotesi di eventuale proposizione di offerte in aumento, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) ha avuto modo di

affermare che non vi sono dubbi circa la vigenza del divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, introdotto con la l. 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. Merloni ter) al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione e ribadito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (v. AVCP, determinazione n. 4 del 10.10.2012 e parere n. 101 del 5/06/2013; v. anche AVCP, parere del 12/2/2009); in altre occasioni, l'Autorità ha poi specificato che nelle ipotesi in cui siano offerti importi superiori ai valori posti a base di gara, occorre ritenere dette offerte inammissibili e procedere all'esclusione delle stesse (AVCP, deliberazione n. 12 Adunanza del 10 aprile 2013 e deliberazione n. 7 del 19 gennaio 2011; nello stesso senso e per i medesimi casi v. ex multis Consiglio di Stato 2542/2017);

L'A.V.C.P. ha altresì dimostrato di non condividere quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la fissazione di un valore limite, oltre il quale l'offerta del privato è ritenuta non accettabile, costituirebbe una mera possibilità che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, in alternativa alla diversa opzione di una gara aperta, da aggiudicarsi secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, che invece ben potrebbe non essere vincolata ad un valore massimo complessivo, per poi ribadire, sul tema dell'ammissibilità delle offerte in aumento, che se nelle procedure di evidenza pubblica fosse consentita la libera formulazione del prezzo, per le stazioni appaltanti sarebbe di fatto preclusa la possibilità di programmare la spesa pubblica e di rispettare i limiti prefissati (AVCP, deliberazione n. 12 Adunanza del 10 aprile 2013);

L'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone espressamente che sono considerate inammissibili le offerte: [] c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto; in relazione a questo aspetto occorre poi ricordare che l'istituto dell'accordo quadro è disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice;

peraltro, anche a voler ritenere legittima, nonostante quanto sopra esposto, la previsione della non esclusione automatica delle offerte superiori alla base d'asta in una procedura di aggiudicazione di un accordo quadro secondo il criterio del minor prezzo, la scelta effettuata sul punto dalla C.U.C. solleva comunque delle perplessità sotto il profilo della sua opportunità. Il paragrafo 4 del disciplinare di gara, infatti, espone la P.A. ad un maggior aggravio economico rispetto a quanto preventivato o meglio, come in effetti è accaduto, al rischio di non poter soddisfare per intero, con le somme preventivate, le esigenze alla base della gara;

sotto questo profilo è poi utile sottolineare come la decisione della C.U.C. appaia in controtendenza rispetto alle scelte operate, oltre che dalla Consip, da altre stazioni appaltanti in altre regioni e con riferimento a procedure di gara, aventi anch'esse ad oggetto la fornitura di farmaci biologici, comparabili a quella qui esaminata. Ad esempio, il Servizio Stazione Unica Appaltante Marche, nella gara indetta con decreto n. 31 del 20 dicembre 2017, ha previsto esplicitamente che l'aggiudicazione sarà disposta [] in favore dei primi tre operatori economici posti in graduatoria che proporranno un'offerta non superiore alla base d'asta, secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, lettera b) (paragrafo 7.2 del disciplinare della procedura). Analogamente, nella Procedura

ARCA 2017 057 Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettere a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di farmaci biologici del 28 luglio 2017, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza della Regione Lombardia, dopo aver individuato come criterio di

aggiudicazione quello del minor prezzo, ha disposto che non saranno ammesse offerte pari ad 0,00000= (zero), né tantomeno offerte superiori alla base d'asta unitaria indicata nella Tabella Prodotti, pena l'esclusione dalla procedura di gara (paragrafo 5.1 del disciplinare di gara). Nello stesso senso si è orientato anche l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, nella analoga gara del 26 marzo 2018 indetta per conto della Centrale unica di committenza regionale, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, laddove ha previsto che non saranno ammesse offerte superiori al prezzo base indicato in capitolato (paragrafo 17 del disciplinare di gara);

in ogni caso, fermo restando che i prezzi unitari e complessivi a base d'asta riportati nel presente documento (ndr. il disciplinare di gara) e nel Capitolato Tecnico costituiscono il parametro di riferimento per la valutazione di convenienza dell'offerta, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara, la C.U.C. si riservava di aggiudicare la fornitura in somministrazione solamente nel caso in cui le offerte risultino convenienti ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in relazione a raffronti con altre condizioni tecnicoeconomiche di mercato in essere presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

ricordato che il citato art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 contempla la diversa facoltà della stazione appaltante di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (purché fornisca, come precisa la giurisprudenza, le motivazioni della non convenienza ovvero della inidoneità dell'offerta), nel caso di specie non sembra che la C.U.C. abbia effettuato, prima dell'aggiudicazione degli accordi quadro, le valutazioni e i riscontri richiesti dal disciplinare;

valutato che:

dalla lettura dei verbali di gara, infatti, si evince che, in seguito alla presentazione delle offerte da parte di 19 ditte per i lotti di rispettivo interesse, la C.U.C. si è limitata ad ordinare, per ciascun lotto, le offerte pervenute secondo il criterio del minor prezzo e, conseguentemente, ha inserito fra gli aggiudicatari dei singoli accordi quadro tutti gli operatori economici, compresi quelli che avevano formulato offerte a rialzo ed indipendentemente dall'entità di detto rialzo. L'unica non ammissione disposta dalla stazione appaltante ha riguardato la Pfizer Italia s.r.l., partecipante per diversi lotti (nn. 4,6,7,8 e 10), ed esclusa da quelli relativi alla epoetina alfa (lotto 6) e beta (lotto 8) sulla base del parere del Dott. Rapisarda, nominato quale Referente Tecnico con nota prot. n. 24292 del 22 maggio 2018, che ha ritenuto non conforme l'offerta presentata dalla ditta essendo questa produttrice della sola epoetina zeta (lotto 7);

la C.U.C. ha effettuato un'ulteriore verifica, risoltasi con la successiva ammissione di tutti i concorrenti dalla stessa interessati, concernente l'anomalia delle offerte presentate dalle aziende partecipanti per il lotto 11 (Somatropina), invitandole a fornire le spiegazioni necessarie ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Non è chiaro, tuttavia, perché in questo caso sia stato disposto un controllo previsto dalla legge per l'ipotesi di Offerte anormalmente basse considerato che tutte le offerte riguardanti il suddetto lotto, eccetto una, sono state formulate al rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta dalla stazione appaltante stessa;

con D.A.S. 1027 del 7/6/2018 il Dirigente responsabile del Servizio 6 Centrale Unica di Committenza ha infine disposto l'aggiudicazione dei singoli accordi quadro e recepito, nel prospetto allegato al provvedimento, quanto già risultante dalla graduatoria a corredo del verbale n.5;

il giudizio di convenienza delle offerte formulato dalla C.U.C. e la conseguenziale aggiudicazione della fornitura non risultano fondati sul previo compimento di specifiche attività valutative o di indagine così come richiesto, a rigore, dal paragrafo 4 del disciplinare di gara, o comunque dello svolgimento di tali attività non c'è traccia negli atti adottati dalla stazione appaltante. D'altra parte, se davvero i prezzi unitari e complessivi a base d'asta riportati nel disciplinare e nel capitolato tecnico costituiscono il parametro di riferimento per la valutazione di convenienza dell'offerta, non si capisce come e sulla base di quali parametri la C.U.C. abbia potuto disporre l'aggiudicazione anche a fronte di offerte con rialzi notevoli rispetto alla base d'asta (su tutti, ma non si tratta dell'unico caso degno di nota, si sottolinea quello del 180% che caratterizza l'offerta della ditta Teva Italia per il lotto n.10), salvo dover riconoscere scarsa accuratezza nella determinazione degli importi posti a base d'asta;

sotto questo aspetto occorre inoltre sottolineare la presenza significativa di offerte a rialzo in relazione ai lotti in cui è stato ripartito il complessivo fabbisogno di epoetina (nn. 6, 7, 8 e 9). A meno che non risulti sorretta da una adeguata motivazione, la scelta della C.U.C. di configurare quattro distinti lotti ha ridotto la possibilità delle Aziende del S.S.R. di giovare della più competitiva proposta di Pfizer Italia s.r.l., che ha formulato un'offerta con ribasso del 37,15% rispetto alla base d'asta, limitandola al solo quantitativo di medicinali rientranti nel lotto n.7 (diversamente, nella gara indetta dalla Consip, l'accordo quadro relativo al complessivo fabbisogno di epoetina è stato aggiudicato a ditte

- Pfizer Italia S.r.l. e Sandoz S.p.A. - che devono aver offerto prezzi unitari non eccedenti l'importo unitario posto a base d'asta, pari a quello individuato dalla C.U.C. per tutti e quattro i lotti di epoetina);

ciò appare ancor più grave considerando anche che per i lotti 8 (epoetina Beta) e 9 (epoetina Theta) i relativi accordi quadro sono stati aggiudicati entrambi ad una sola azienda farmaceutica con offerta a rialzo (si tratta rispettivamente di Roche che ha proposto un rialzo del 53% e di Teva Italia il cui rialzo è pari al 36,612%). Tenendo a mente anche che il raggiungimento del valore stimato dell'Accordo Quadro determina l'impossibilità per le Aziende del S.S.R. di affidare ulteriori appalti specifici basati sull'Accordo Quadro (paragrafo 4 del disciplinare), in questi casi è evidente come le somme che la P.A. ha preventivato di spendere non risultino sufficienti a soddisfare per intero le esigenze alla base della gara: in particolare, alla luce dell'entità dei rialzi proposti dalle ditte aggiudicatrici, tali somme basteranno a coprire, rispettivamente, solo il 65% e il 73% del fabbisogno preventivato;

il lotto 11, pur essendo stato inserito nel gruppo dei lotti aventi ad oggetto principi attivi per i quali, al momento della pubblicazione della procedura, secondo la C.U.C., erano presenti sul mercato meno di 3 Farmaci Biosimilari, è stato aggiudicato a sette diversi operatori economici, sei dei quali, peraltro, hanno formulato offerte al rialzo rispetto alla base d'asta. Tutti e sette i partecipanti alla gara, essendo qualificati come

Vincitori, risultano, secondo le regole applicabili al gruppo di lotti in esame, potenziali affidatari dei successivi appalti specifici indipendentemente dalla sussistenza di esigenze di continuità terapeutica, con conseguente aggiramento del vincolo che l'art. 1, comma 407, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pone all'utilizzo di farmaci diversi dai primi tre nella graduatoria dell'accordo-quadro;

anche se, di per sé, la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la CUCRS e/o per le Aziende sanitarie ed ospedaliere del S.S.R. nei confronti del Fornitore (lett. d. delle premesse dello schema di accordo quadro) - con la stessa, infatti, i singoli fornitori si impegnano solo a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che stipuleranno in un secondo momento

con le Aziende del S.S.R. (v. art. 3, comma 4, dello schema di accordo quadro) -, il fatto di aver ottenuto l'aggiudicazione dell'accordo quadro mette la singola azienda farmaceutica nella condizione di poter essere direttamente affidataria, entro 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione dell'accordo, di appalti specifici di fornitura sulla base dei criteri stabiliti dal disciplinare di gara (ma senza la riapertura di un nuovo confronto competitivo) fino al raggiungimento, o al superamento fino a una soglia massima del 20%, del valore stimato dell'Accordo Quadro (è chiaro poi che il percettore di tali importi potrà essere anche un solo concorrente se risultato unico aggiudicatario dell'accordo quadro). Lo stesso discorso vale, *mutatis mutandis*, per la posizione in cui vengono a trovarsi le Aziende del S.S.R. in seguito all'aggiudicazione della gara;

la *lex specialis* di gara, in ogni caso, allo scopo di tutelare pazienti con esigenze peculiari, prevede che nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Aziende possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore (art. 7, comma 10, dello schema di accordo quadro);

è essenziale che le scelte effettuate a monte della procedura ad evidenza pubblica da parte della stazione appaltante siano sorrette da una adeguata istruttoria, volta a verificare quali siano le esigenze da soddisfare con la gara, e da idonea motivazione nonché improntate a criteri di trasparenza;

per sapere:

se non reputino opportuno chiarire quali ragioni ed esigenze terapeutiche abbiano indotto la C.U.C., nonostante il giudizio di equivalenza espresso in merito dalla Commissione Tecnico Scientifica di A.I.F.A., a suddividere il complessivo fabbisogno di epoetina in quattro distinti lotti con conseguente riduzione degli spazi per il confronto concorrenziale fra le aziende farmaceutiche e della possibilità delle Aziende del S.S.R. di acquistare i farmaci necessari alle condizioni più favorevoli;

se almeno una parte dei farmaci a base di epoetina di cui la C.U.C., con la presente procedura, ha inteso assicurare l'approvvigionamento sia destinata a pazienti naive e, in caso di risposta affermativa, come l'operato della stazione appaltante possa essere motivato alla luce del summenzionato parere della Commissione Tecnico Scientifica di A.I.F.A. della seduta del 16-18 febbraio 2015;

per quale ragione, nel rispondere alle richieste di chiarimenti formulate dalle ditte interessate, la C.U.C. abbia giustificato la previsione di quattro distinti lotti di epoetina richiamando la risalente nota dell'A.I.F.A. del 06/06/2012, pur essendo a conoscenza della più recente posizione espressa a riguardo da detta Autorità;

se non ritengano opportuno chiarire, anche sulla base del disposto di cui all'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, perché la C.U.C., dopo essersi largamente ispirata, nel predisporre la documentazione di gara, alla disciplina dettata dalla Consip per l'analoga procedura avviata il 23/11/2017, abbia poi deciso di non prevedere, come invece fatto dalla Consip e da altre stazioni appaltanti, l'esclusione automatica delle offerte il cui prezzo fosse risultato superiore all'importo posto a base di gara;

se non ritengano in contrasto con gli interessi pubblici la predisposizione di una gara che, nella misura in cui ammette l'aggiudicazione anche in favore di concorrenti che hanno presentato offerte a

rialzo, espone la P.A. al rischio di non poter soddisfare per intero, con le somme che ha preventivato di spendere, le esigenze alla base della gara medesima;

se la stazione appaltante, prima di determinare gli importi a base d'asta per ciascun lotto, abbia effettuato prodromici studi e analisi di mercato, necessari al fine di pervenire ad un'adeguata rilevazione dei prezzi di mercato, considerate le legittime perplessità che suscitano sul punto le numerose offerte al rialzo formulate dalle aziende partecipanti alla procedura, come avvenuto nel caso emblematico del lotto 11;

a chi è stato affidato l'incarico di redigere gli atti della gara oggetto della presente interrogazione;

se non ritengano opportuno chiarire quali attività di indagine e valutative la C.U.C. abbia posto in essere per pervenire al giudizio di convenienza delle offerte presentate dai concorrenti, in particolare di quelle caratterizzate da significativi rialzi rispetto alla base d'asta, e, conseguentemente, aggiudicare gli accordi quadro relativi ai singoli lotti;

se i dati risultanti dal prospetto di aggiudicazione allegato al D.A.S. 1027 del 7/6/2018 con riferimento al lotto 11 denotino una violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 407, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 o se l'aggiudicazione del relativo accordo quadro in favore di sette diversi operatori economici, tutti Vincitori secondo la disciplina di gara, sia in qualche modo giustificata;

se non ritengano opportuno chiarire quali misure intendano adottare e quali azioni intraprendere nel caso in cui l'operato della C.U.C., nella procedura in esame, dovesse risultare privo di adeguata giustificazione e non rispondente ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza a cui l'attività della P.A. deve essere necessariamente improntata;

se siano a conoscenza della presenza di criticità equiparabili a quelle sinora evidenziate anche in altre procedure di gara avviate dalla C.U.C.» (383)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

ZITO - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO – CIANCIO
DE LUCA A. - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO
MARANO - PAGANA - PALMERI – PASQUA - SCHILLACI
SIRAGUSA - SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO – ZAFARANA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

a causa delle recenti precipitazioni a carattere torrenziale verificatesi nei giorni scorsi, i sottopassi che collegano la Strada Statale 113 alla zona costiera di Campofelice di Roccella sono stati interessati da pesanti allagamenti;

tali allagamenti hanno creato non pochi disagi alla viabilità dal momento che in seguito alle violente piogge i sottopassi sono divenuti impercorribili a causa dell'enorme mole di acqua accumulatasi;

in particolare, lo scorso 24 agosto, il sottopasso all'altezza dell'ex acciaieria dismessa Afem, il primo dopo l'uscita autostradale di Buonfornello in direzione Cefalù, si è allagato a tal punto da far sì che si è rendesse necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri per trarre in salvo alcuni automobilisti rimasti bloccati con la propria autovettura quasi del tutto sommersa dall'acqua;

tenuto conto che:

tale situazione interessa la totalità dei sottopassi presenti nel territorio di Campofelice di Roccella non solo in situazioni eccezionali come quella suesposta, ma anche in caso di piogge di più lieve entità;

appare evidente che il sistema di drenaggio delle acque attraverso le pompe idrovore è del tutto insufficiente ad arginare un problema divenuto ormai di routine, posto che non assume carattere episodico ma che si produce ciclicamente ogni qualvolta si verificano delle precipitazioni;

i lavori di miglioramento del funzionamento delle pompe idrovore e ogni altro utile alla risoluzione del problema, devono essere svolti al più presto e nel minor tempo possibile in vista della stagione autunnale/invernale che incombe caratterizzata da una maggiore piovosità;

tenuto conto inoltre che l'area in questione è interessata dai lavori del raddoppio ferroviario Fiumetorto-Ogliastrello appaltati da RFI alla S.C.A.R.L Cefalù 20;

ritenuto che è indispensabile e prioritario assicurare standard di sicurezza tali da garantire l'incolumità dei cittadini anche in situazioni eccezionali come quelle verificatesi nei giorni scorsi;

per sapere:

se siano a conoscenza della problematica enunciata;

se intendano intervenire in maniera risolutiva e definitiva per eliminare il fenomeno degli allagamenti nei sottopassi esistenti;

se non ritengano opportuno, inoltre, promuovere una conferenza di servizi tra l'Amministrazione regionale, quella comunale e la Società Cefalù 20, responsabile dei lavori per il raddoppio ferroviario, al fine di valutare gli interventi da realizzarsi in tutti i sottopassi presenti lungo la Strada Statale 113, per arginare il problema degli allagamenti ricorrenti.» (385)

SUNSERI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO – CIANCIO
DE LUCA A. - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLLO
MARANO – PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI
SIRAGUSA TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

con l'art. 44 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 viene disciplinato l'Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute;

l'elenco di cui sopra è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, articolato a livello regionale mediante la previsione di appositi elenchi presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche;

sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, nella sezione dedicata espressamente alle opere incompiute, in data 29 giugno 2018 è stata pubblicata la tabella riepilogativa di tutte le opere incompiute insistenti sul territorio siciliano facenti riferimento all'anno 2017 l'opera pubblica qui in esame è indicizzata in detta tabella con l'espressione 'lavori di costruzione della strada comunale esterna costa';

secondo l'elenco regionale, il costo di tale opera ammonta, all'esito delle varie fasi costruttive chiarite appresso, alla cifra di 22.724.103,56, pari ad una percentuale di realizzazione dell'85,39%;

considerato che:

secondo le stime del Ministero dei Trasporti e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture, il completamento di tale struttura comporterebbe un ulteriore esborso pari a 2 mln di euro, in quanto l'opera non è ancora fruibile;

la causa della dichiarazione di incompiutezza dell'opera in oggetto viene così espressa: 'i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo';

appreso che:

secondo fonti di stampa, originariamente il progetto, finanziato per una somma di 14,9 milioni di euro, prevedeva uno scorrimento veloce che avrebbe dovuto unire Castiglione e Linguaglossa;

sull' iniziativa si concentrarono subito le opposizioni di Soprintendenza e ambientalisti tanto che, dopo lunghe trattative invece della camionabile il Comune di Castiglione decise nel 2000 di chiedere lo spostamento del finanziamento verso un'opera ecocompatibile : il recupero come ciclabile di una vecchia diramazione della ferrovia Circumetnea, quella che la gente da decenni chiama la 'strada costa', con una lievitazione dei costi tra il 2000 e il 2009 di ulteriori 7,8 milioni;

varie frane hanno invaso un tratto di pista con la conseguenza che 'ancor prima dell' inaugurazione la pista ciclabile è diventata impraticabile';

sono passati dodici anni dal 31 gennaio 2006, data di consegna prevista per i lavori dell'opera;

il governo regionale ha istituito una task-force volta a riaprire il dossier 'strada costa';

visto che:

secondo notizie recenti, la Procura ha aperto un'indagine sullo spreco di denaro pubblico perpetratosi nella realizzazione dell'opera in esame che fa il paio con una inchiesta che sarebbe stata avviata anche da parte dell'Assessorato regionale alle infrastrutture per 'l'implementazione delle azioni volte a fronteggiare, accelerare e risolvere le criticità delle opere incompiute', tanto da convocare presso gli uffici preposti una riunione urgente con il primo cittadino di Castiglione di Sicilia;

gli interpellanti hanno avuto modo di verificare di persona lo stato di totale abbandono della pista, dopo un sopralluogo effettuato nel mese di settembre.

per conoscere:

a quali risultati sia giunta fino ad oggi la Taskforce e se, al netto degli accertamenti giudiziari, siano state individuate responsabilità amministrative nella gestione e nel controllo dei lavori;

se la task force abbia individuato una strategia per rendere finalmente fruibile l'opera, recuperando quanto di recuperabile e definendo un cronoprogramma per il completamento dell'opera.» (101)

CIANCIO - DI PAOLA - CAPPELLO – CAMPO - CANCELLERI
DE LUCA A. - DI CARO – FOTI - MANGIACAVALLLO - MARANO
PAGANA – PALMERI - PASQUA - SCHILLACI - SUNSERI
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'Economia e all'Assessore per la Famiglia, le Politiche sociali e il lavoro, premesso che:

l'articolo 64 della l.r. 8/2018 ha sancito particolari tutele per i soggetti appartenenti al bacino 'Emergenza Palermo ex PIP', di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 30/1997 e ss.mm.ii., inseriti in un elenco ad esaurimento, già fruitori di misure di sostegno al reddito ed utilizzati all'interno delle pubbliche amministrazioni;

al fine dell'inserimento professionale dei medesimi, l'art. 64 ha previsto il transito, con decorrenza 1 gennaio 2019, con contratto a tempo indeterminato, presso la RESAIS s.p.a. con facoltà per i beneficiari, da esercitarsi nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di rifiutare il transito optando per la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito in godimento;

il comma 3 del citato art. 64 ha disposto, al fine di assicurare la definizione delle procedure, la trasmissione dell'elenco ad esaurimento alla società RESAIS entro il 30 luglio 2018;

considerato che:

l'art. 64 citato è attualmente oggetto di impugnativa costituzionale da parte del Consiglio dei Ministri: il Governo Salvini-Di Maio ha, in tal modo, vanificato la possibilità di stabilizzazione di una folta categoria di lavoratori precari la cui sorte oggi è più incerta che mai;

è necessario garantire e salvaguardare la prosecuzione del progetto di inserimento professionale dei suddetti lavoratori;

per conoscere:

se intendano avviare, ovvero abbia già avviato, iniziative nei confronti del Governo nazionale utili ad una intesa che superi il conflitto costituzionale, individuando una soluzione alternativa, anche di tipo legislativo, in grado di dare un assetto occupazionale stabile alla categoria dei lavoratori appartenenti al bacino 'Emergenza Palermo - ex PIP';

se, nelle more dello svolgimento del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, intendano dare attuazione alle previsioni dell'art. 64 della l.r. 8/2018, procedendo al transito del suddetto personale presso la RESAIS a decorrere dal 1 gennaio 2019;

se il Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali abbia trasmesso alla RESAIS l'elenco ad esaurimento degli appartenenti al suddetto bacino, ai sensi del comma 3 dell'art. 63, entro

il 30 luglio 2018 e se si intenda garantire il diritto dei lavoratori ad esercitare la facoltà di scelta, prevista dal comma 4, tra il transito presso la società regionale e il regime di sostegno al reddito in atto applicato;

quale sarebbe la sorte dei lavoratori se, effettuato il transito presso la RESAIS, la Consulta dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, con riferimento, in particolare, alla possibilità di tornare a fruire delle preesistenti misure di sostegno al reddito;

perché, in sede di approvazione del c.d. 'Collegato' alla legge di stabilità 2018, non abbiano ritenuto di presentare alcuna proposta normativa al fine di superare le criticità generate dall'impugnativa, diversamente da quanto avvenuto per altre fattispecie;

se non ritengano necessario intervenire con urgenza, e comunque prima del 31 dicembre 2018, per la salvaguardia occupazionale e la tutela dei diritti dei lavoratori del bacino 'Emergenza Palermo - ex PIP'.» (102)

LUPO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'Economia e all'Assessore per le Autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

l'art. 99, c. 13, della legge di stabilità regionale per il 2018, ha destinato la somma di 20 milioni di euro al rifinanziamento del Fondo di rotazione per la progettazione istituito con l'art. 31 della l.r. 14 maggio 2009, n. 6;

il Fondo è destinato agli enti locali per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione di interventi, con priorità per quelli coerenti con la politica di coesione e col ciclo di programmazione 2014/2020;

si tratta, pertanto, di una norma che supporta gli enti locali nell'accesso a fonti di finanziamento, regionali ed extraregionali, con l'obiettivo di colmare una annosa lacuna data dalla scarsa capacità progettuale degli enti;

tale norma è oggi ancor più importante se si pensa alle ingenti risorse a disposizione provenienti dal Patto per la Sicilia e dalle politiche di coesione che rischiano di rimanere inutilizzate in assenza di adeguata progettazione;

considerato che:

l'art. 99 della l.r. 8/2018 è stato impugnato dalla Stato per mancanza di copertura finanziaria in quanto le risorse sono impegnate a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

in sede di approvazione del c.d. 'Collegato' alla legge di stabilità 2018, il Governo non ha ritenuto di presentare alcuna proposta normativa al fine di superare le criticità generate dall'impugnativa, diversamente da quanto avvenuto per altre fattispecie;

appare necessario procedere al rifinanziamento del Fondo di rotazione per la progettazione;

per conoscere se non ritengano di dover dare attuazione al disposto dell'art. 99, c. 13 della l.r. 8/2018, rifinanziando il Fondo per la progettazione anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali, al

fine di scongiurare il rischio di disperdere milioni di euro per mancanza di adeguata progettazione.»
(103)

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

LUPO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che:

in data 31/05/2017, in attuazione dell'art. 21, comma 8 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, veniva approvato un protocollo di intesa, siglato dall'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, dall'assessore regionale per l'economia e dai rettori delle università di Catania, Palermo e Messina; il medesimo protocollo veniva poi approvato con D.A. n. 3926 del 9 giugno 2017;

il protocollo ridefiniva le modalità di concessione dei contributi ai consorzi universitari, i criteri di riparto e i rapporti economico-finanziari tra università e consorzi, stabilendone altresì la governance e gli obiettivi dell'offerta formativa;

considerato che:

trascorso poco più di un anno dall'approvazione del protocollo di intesa, con D.A. n. 3294 del 24/07/2018 veniva approvata la sua modifica, sottoscritta in data 10/07/2018 dall'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, dall'assessore regionale all'economia e dai rettori delle università di Catania, Palermo e Messina;

in data 27/06/2018 veniva approvata la proposta legislativa di cui all'art. 4 del disegno di legge n. 231, Stralcio I/A di riforma di talune disposizioni in materia di consorzi universitari che attribuiva espressamente le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione dei medesimi consorzi ad un componente di nomina regionale;

a seguito della modifica dell'art. 2 del protocollo di intesa intervenuta, come si è detto, con il citato decreto assessoriale del 2018, le università non assumono più la governance dei consorzi mediante la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione;

rilevato che nel citato D.A. del 24 luglio 2018 si legge che le parti si impegnano a definire la nuova governance dei consorzi universitari, prevedendo una composizione a tre membri, di cui uno in rappresentanza dell'università e uno in rappresentanza degli enti consorziati, ai quali si aggiunge il presidente di nomina regionale;

preso atto che:

alla luce del nuovo D.A. n. 3294 del 24/07/2018, che vede fra i suoi sottoscrittori l'attuale assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, On. Prof. R. Lagalla, appare quanto mai necessario ridefinire i rapporti fra l'università di Palermo e il consorzio universitario di Agrigento;

a seguito del D.A. con il quale è stata ridefinita la nuova governance dei consorzi universitari, la nomina del Presidente del C.d.A. in carica, Prof. M. Busetta, appare ormai superata;

sembrerebbe essere stata raggiunta un'intesa fra l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, l'assessore regionale all'economia e l'università di Palermo per la rimodulazione dei rapporti fra UNIPA E CUA e il rilancio dell'offerta formativa, unitamente alla riapertura dei corsi di laurea;

per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di garantire in tempi brevi la nomina del presidente del consiglio di amministrazione del consorzio universitario di Agrigento e rilanciare l'offerta formativa sul territorio agrigentino.» (104)

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

MANGIACAVALLO - CAMPO – CANCELLERI - CAPPELLO – CIANCIO
DE LUCA - DI CARODI - PAOLA - FOTI – MARANO
PALMERI – PAGANA - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA
SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che le zone costiere delle ex province di Catania, Messina Ionica e la zona costiera mediterranea della ex provincia di Ragusa nella notte del 28 settembre 2018 sono state interessate da intensissimi fenomeni meteorologici scaturiti in imponenti mareggiate che hanno causato ingenti danni alle infrastrutture portuali pubbliche e private oltreché agli stabilimenti balneari e alle attività commerciali ancora insistenti sulla costa;

considerato che ai sensi della legge regionale 18 maggio 1995 n. 42, ai fini dell'applicazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 44 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, la dichiarazione dello stato di calamità, è di competenza della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione;

rilevato che è necessario procedere ad interventi di somma urgenza volti a fronteggiare l'emergenza al fine anche di sostenere le pubbliche amministrazioni locali;

per conoscere se non ritengano necessario per quanto in premessa dichiarare lo stato di calamità naturale ai sensi della già citata legge regionale 18 maggio 1995 n. 42.» (105)

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

FOTI - CANCELLERI - CAMPO – CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA A. - MARANO - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLO
PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA
SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI – ZAFARANA - ZITO

Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, l'interpellanza si intende accettata e sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

Annunzio di mozioni

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'articolo 8 della Legge n. 194 22 maggio 1978 dispone che l'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetricoginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'articolo 10 dispone che 'ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione' decretando inoltre che 'il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio';

purtuttavia in Sicilia l'87% dei medici ed il 79,2% degli anestesisti è obietttore. In presenza di tali livelli di obiezione di coscienza risulta fortemente compresso il diritto della donna che vuole avvalersi dell'aborto terapeutico;

la formazione culturale e progressista che informa il nostro agire e pensare politico ruota, anche, intorno alla piena parità della dignità sociale della condizione femminile. La declinazione di quanto affermato determina la piena e pari dignità sociale della condizione femminile nell'ambito delle cure mediche, così come in materia riproduttiva, affettiva, sessuale su tutto il territorio;

l'obiettivo è evitare che, ammessa l'obiezione di coscienza del medico, non risulti altrettanto precluso il diritto all'aborto terapeutico da parte della donna;

CONSIDERATO che:

la LAIGA (Libera Associazione Italiana Ginecologi per Applicazione legge 194) colloca l'Italia ai livelli dei paesi in cui l'aborto è vietato e ben distante da paesi come la Francia dove l'obiezione di coscienza è al 7%, il Regno Unito dove è al 10% o i paesi scandinavi dove l'obiezione di coscienza non si registra del tutto;

nel novembre del 2015, l'ospedale San Camillo di Roma ha indetto, per la prima volta, un concorso per dirigenti medici riservato ai non obiettori di coscienza per assicurare un servizio sanitario, il cui accesso in molti ospedali italiani, siciliani nella specie, è ostacolato dal diffuso ricorso all'obiezione di coscienza;

è auspicabile l'introduzione di norme anche a livello regionale per la tutela del diritto delle donne che chiedono l'aborto terapeutico nonché la creazione di una mappa dei luoghi in Sicilia dove sia possibile sottoporsi ad aborto terapeutico;

in Sicilia sono necessarie figure professionali atte a garantire l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione in tutto il territorio della regione affinché si scongiuri l'interruzione di pubblico servizio che potrebbe verificarsi attesa la considerevole presenza di medici obiettori di coscienza. Il profilo richiesto per ottemperare alla necessità di specie è di carattere infungibile;

la lettera apparentemente discriminatoria di un concorso per soli medici non obiettori è si traduce al contrario in un contributo di unità mediche finalizzato ad eliminare una discriminazione opposta. La clausola escludente è quindi legislativamente obbligata,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
E PER ESSO
L'ASSESSORE PER LA SALUTE

ad esperire ogni possibile iniziativa, anche mediante l'istituzione di un tavolo di confronto, per definire una mappatura regionale destinata a fotografare la copertura del servizio di IVG nelle strutture presenti sul territorio regionale e definire contestualmente carenze di organico tra i Dirigenti Medici, disciplina Ostetricia e Ginecologia, dedicati alle prestazioni assistenziali IVG;

all'indizione di concorso pubblico, di un adeguato numero di Dirigenti Medici, disciplina Ostetricia e Ginecologia, per colmare i vuoti di organico di Dirigenti Medici che erogano prestazioni assistenziali IVG rese nei centri di riferimento regione siciliana per la Legge 194/78.» (150)

CAFEO - CATANZARO - SAMMARTINO
CRACOLICI - ARANCIO - BARBAGALLO
DIPASQUALE

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'ufficio pubblico è il complesso organizzato di persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto all'espletamento delle attività strumentali dell'ente tale da consentire di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente stesso;

le amministrazioni pubbliche nell'esercizio della libertà di organizzazione dei propri uffici, secondo i rispettivi ordinamenti, stabiliscono l'organizzazione dei propri uffici, anche in merito all'individuazione degli orari di apertura al pubblico, i quali, a norma dell'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, devono essere definiti secondo le modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza;

in pari modo si evidenzia come ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche, nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, devono ispirarsi al criterio di 'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea';

le pubbliche amministrazioni, dunque, in quanto servizi aperti al pubblico, devono avere come obiettivo quello di migliorare il servizio offerto agli utenti e di ampliare la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

CONSIDERATO che:

su richiesta di informazioni avanzata ai Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e gli uffici periferici regionali, si è appreso che non sussiste uniformità nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico nei Dipartimenti e negli uffici periferici de quibus. Ed invero, mentre certi Dipartimenti e/o uffici periferici ricevono nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, altri

ricevono solo il martedì e giovedì, ovvero il lunedì e venerdì, o solo il martedì. In egual modo si è constatata una disomogeneità anche negli orari di apertura al pubblico, tantoché, sulla base dei riscontri ricevuti, è possibile distinguere almeno 5 fasce orarie: dalle 9.00 alle 12.00; dalle 9.00 alle 13.00; dalle 9.30 alle 13.00; dalle 9.00 alle 13.30; dalle 10.00 alle 13.00;

a tal proposito è emblematico il caso dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in cui il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale riceve il lunedì, mercoledì e giovedì, il dipartimento regionale dell'agricoltura riceve il mercoledì e giovedì, il dipartimento regionale della pesca mediterranea riceve il lunedì, il mercoledì e venerdì;

TENUTO CONTO che:

la diversificata organizzazione degli uffici, in merito all'orario di servizio all'utenza, riduce notevolmente le possibilità di accesso dei cittadini. L'utenza, e in modo particolare i professionisti non residenti nella città di Palermo, che si rivolgono all'amministrazione per la richiesta di servizi, incontrano enormi difficoltà nello svolgimento dei propri affari, non potendo concentrare in un'unica giornata le attività da svolgere, qualora queste ultime comportino il passaggio in più dipartimenti e/o uffici periferici;

la stessa amministrazione regionale dovrebbe interrogarsi sugli impatti che determina l'ordinamento del lavoro sui bisogni della collettività e sulla necessità di tendere al miglioramento continuo delle relazioni con l'utenza,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ad effettuare una immediata ricognizione dell'organizzazione degli uffici e dei Dipartimenti dell'amministrazione regionale, con espresso riferimento alla verifica dell'orario di apertura al pubblico, al fine di provvedere alla armonizzazione degli orari de quibus con le esigenze dell'utenza.» (151)

CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - CAMPO
FOTI - MANGIACAVALLLO - PALMERI - SIRAGUSA
TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO
DI PAOLA - PASQUA - SUNSERI - DI CARO
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - SCHILLACI

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell'Isola. Nell'ambito della Programmazione delle risorse FEASR alla Regione Siciliana è stata assegnata una dotazione globale pari a 2.212.747.000 di euro. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, lo Sviluppo rurale dovrà stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro;

tra le misure di sostegno, la più importante è certamente la misura 4, con particolare riferimento alla sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole che drena ben 420 milioni di

euro, che dovrebbero essere destinati all'ammodernamento e lo sviluppo delle aziende agricole al fine di incrementare la loro competitività e resilienza nel settore primario;

in data 24/10/2016 sono state pubblicate le disposizioni attuative con D. D. G. n. 6470/2016;

in data 14/12/2016 è stato pubblicato il bando pubblico per la sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole;

immediatamente dopo la pubblicazione del bando, sono state evidenziate da più parti numerose criticità. Queste ultime hanno portato alcuni deputati della XVI legislatura ARS a richiedere, mediante la redazione di appositi atti parlamentari, la revoca del suddetto bando. In particolare:

con interrogazione parlamentare N. 4188 Chiarimenti in merito alle criticità del bando pubblico afferente la sottomisura 4.1. 'Sostegno a investimenti nelle aziende agricole' - PSR Sicilia 2014/2020. del 23/01/2017, primo firmatario on. Cancelleri Giovanni Carlo, si chiedeva al governo: se non ritengano opportuno revocare il bando pubblico per la sottomisura 4.1. e, nelle more, instaurare un tavolo tecnico di concertazione con i comparti produttivi interessati e con i rappresentanti delle categorie professionali legate all'agricoltura al fine di addivenire alla realizzazione di un nuovo bando privo delle criticità segnalate;

con interpellanza parlamentare n. 483 Chiarimenti sul bando concernente la sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole' - PSR Sicilia 2014/2020 , del 31/01/2017 prima firmataria on. Angela Foti, si chiedeva al governo se non ritenesse opportuno, in autotutela, ritirare il bando in oggetto al fine di evitare possibili contenziosi;

con interpellanza parlamentare n. 488 Notizie sul bando per investimenti per le aziende agricole del 15/02/2017, primo firmatario on. Nello Musumeci, la deputazione chiedeva che il bando venisse temporaneamente ritirato per il confronto con gli ordini professionali al fine di ottemperare alle criticità segnalate;

con Ordine del giorno, approvato nella seduta pubblica del 28/03/2017 l'on Mario Alloro chiedeva la sospensione del bando pubblico della sottomisura 4.1 'Sostegno a investimenti nelle aziende agricole' del PSR Sicilia 2014/2020 o, in alternativa, la proroga della scadenza di 90 giorni, al fine di apportare le opportune correzioni alle criticità fin qui evidenziate;

anche la federazione regionale dei Dottori Agronomi e Forestali ha evidenziato all'assessorato una serie di criticità ed ha, altresì, richiesto la revoca del bando della sottomisura 4.1;

dalla data di pubblicazione del bando è pervenuta in Assessorato un'ingente mole di richieste di chiarimento tale da ingenerare una abnorme produzione di FAQ, circa 190. Questo enorme numero di FAQ, ha fatto incorrere i funzionari delle commissioni istruttorie, i tecnici e le ditte in una totale confusione, soprattutto in tutti quei casi in cui le FAQ risultavano sibilline, contraddittorie tra loro e/o introducevano nuovi parametri di valutazione per casistiche particolari. Vale la pena sottolineare che le informazioni rilasciate dall'Amministrazione in sede di chiarimenti, devono avere una mera funzione illustrativa delle regole già formate, senza che le stesse possano in alcun modo sostituirsi alle disposizioni attuative o al bando della sottomisura;

CONSIDERATO che:

a causa di questa confusione generalizzata, l'Assessorato ha predisposto una serie di disposizioni operative interne, non pubblicate sul sito istituzionale né sulla GURS, a cui le singole commissioni si sono attenute per la redazione dei verbali istruttori. Queste disposizioni operative, non essendo mai state rese pubbliche, sono rimaste ignote alle ditte interessate e ai tecnici, ma sono state operativamente applicate nelle fasi istruttorie, e sono state determinanti nelle fasi di ammissibilità e attribuzione del punteggio. Tra tutte le note interne predisposte dall'Assessorato Regionale, volte a fornire ulteriori chiarimenti e disposizioni operative in fase di istruttoria e/o di riesame alle varie commissioni degli ispettorati, si ha conoscenza delle seguenti: nota prot. n.42665 del 01/09/2017, nota prot. n.49234 del 06/10/2017, nota prot. n. 54507 del 02/11/2017 e le note prot. n. 7992 del 16/02/2018 e 3801 del 26/01/2018, pubblicate addirittura dopo la scadenza dei termini per il riesame, previsti per l'8 gennaio 2018. A titolo esemplificativo, con la nota prot. n. 3801 del 26/01/2018, l'amministrazione ha introdotto nuovi motivi di esclusione rispetto a quelli indicati nella graduatoria provvisoria. Applicando alla lettera quanto stabilito nella predetta nota l'amministrazione ha infatti ritenuto inammissibili tutti quei progetti che presentavano la dichiarazione allegata al P.S.A. con una data antecedente rispetto alla data di rilascio telematico del P.S.A. stesso sul sito del CREA. Questo ha comportato che l'esclusione dalle graduatorie definitive di alcune ditte sia avvenuta con una motivazione diversa rispetto a quella riportata nella graduatoria provvisoria. Ad aggravare la situazione si riscontra inoltre una disparità di trattamento tra i progetti per cui è stato richiesto il riesame, per i quali sono state verificate le date delle dichiarazioni allegate al P.S.A. sulla base della summenzionata nota prot. n. 3801 del 26/01/2018, e i progetti per i quali non è stato richiesto il riesame e risultati ammissibili già in via provvisoria, per i quali si desume che verifica non è stata effettuata;

le più volte menzionate note interne sono state scrupolosamente osservate dalle commissioni istruttorie, le quali hanno decurtato parzialmente il punteggio sulla base della presunta insussistenza di documentazione a supporto degli specifici punteggi, documentazione che però non era mai stata richiesta in nessuna parte del bando né delle disposizioni attuative. Va inoltre sottolineato che la richiesta di tale ulteriore documentazione appesantisce la burocrazia che con la presentazione del web P.S.A. si intendeva snellire. Qui di seguito sono elencati esempi di alcune delle casistiche di cui si ha conoscenza;

per l'attribuzione del punteggio relativo agli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini dell'autoconsumo, nonostante il P.S.A. presentato dagli istanti prevedesse un apposito paragrafo relativo alla specifica degli investimenti in energie da fonte rinnovabile, l'amministrazione ha depennato il punteggio a tutti quei progetti carenti di una specifica relazione tecnica (che non era stata prevista né nelle disposizioni attuative, né nel bando) che giustificasse il fabbisogno energetico, peraltro non dando peso al parere del CONAF n.219/2013 del 16/12/2013, adottato sulla base di quanto disposto con legge 7 gennaio 1976 n.3, modificata dalla legge 10 febbraio 1992 n.152, circa le competenze tecniche dei Dottori Agronomi e Forestali in materia di progettazione. Il tutto nonostante nella colonna documentazione comprovante il possesso del requisito dei criteri di selezione con codifica pubblicati in data 08/09/2017, fosse espressamente richiesto Dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici dell'impianto nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico;

per l'attribuzione del punteggio relativo alle comparto delle leguminose da granella, per il punteggio relativo a Introduzione di nuove e/o antiche varietà di legumi in funzione di specifiche nuove esigenze di mercato l'assessorato ha dato disposizione di depennare i punteggi a quelle ditte che non presentavano una P.S.T. (Produzione Standard Totale) prevalente nel comparto stesso, nonostante, nella predetta colonna dei requisiti fosse espressamente indicato: Dettagliare gli interventi e le finalità nel piano aziendale degli investimenti;

per l'attribuzione del punteggio A3, Investimenti proposti da Imprenditori agricoli che gestiscono un'azienda di dimensione economica (PST) di almeno 50.000 euro , l'Assessorato ha stabilito nel bando un tetto massimo di P.S.T. pari a 200.000,00 euro, nonostante questo non fosse stato previsto nel P.S.R. Sicilia 2014/2020 ver. 2.1 al punto 8.2.4.3.1.7., pag. 315;

per l'attribuzione del punteggio A8 Innovazione, nel bando e nelle disposizioni attuative era richiesto di Dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici delle relative innovazioni nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico. Attestazione da parte della ditta costruttrice o fornitrice . Ciononostante, l'Assessorato Regionale all'Agricoltura ha ritenuto valide, ai fini della concessione di tale punteggio, solo le attestazioni delle case costruttrici, escludendo i fornitori;

per l'attribuzione dei punteggi relativi ai comparti produttivi, come specificato nella FAQ n.1 pubblicata sulla sezione Sottomisura 4.1 del sito istituzionale, si elencano i seguenti esempi specifici;

i punteggi relativi alla categoria realizzazione di nuovi impianti di colture poliennali e la riconversione culturale e varietale di colture poliennali oppure acquisto di macchine ed attrezzature agricole nuove per le operazioni colturali e di raccolta , non potevano essere sommati se richiesti su due comparti produttivi diversi, in quanto facenti parte della medesima categoria di intervento indicata nel Paragrafo 7 delle Disposizioni attuative specifiche. Ad esempio, se l'interessato prevedeva l'acquisto di forbici per la potatura agevolata o abbacchiatori per la raccolta agevolata, avrebbe potuto richiedere il punteggio solo per un comparto produttivo, altrimenti le commissioni istruttorie avrebbero attribuito il punteggio al solo comparto con PST prevalente. Ne consegue che alcuni punteggi sono tecnicamente impossibili da sommare perché facenti parte della stessa tipologia d'intervento di comparti diversi. Dunque, la somma tra le macchine ed attrezzature in due comparti differenti non poteva avvenire: OL2 + FG2, AG2 + FG 2, FR2 + FG 2 . Ed invece, tali casistiche sono facilmente individuabili anche tra le prime 104 domande di aiuto ammesse a finanziamento nella graduatoria delle istanze ammissibili;

per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione Iniziative finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori , la commissione istruttoria avrebbe dovuto valutare la presenza della documentazione specifica richiesta da bando alla voce Documentazione comprovante il possesso del requisito ovvero Iscrizione alla C.C.I.A.A e fascicoli aziendali, sia delle singole imprese agricole prima della costituzione dell'associazione, sia della neo associazione agricola, copia atto costitutivo e statuto dell'associazione. . Il punteggio relativo a tale criterio può quindi essere attribuito solo ed esclusivamente alla verifica della documentazione suddetta. Inoltre, le Disposizioni Attuative Parte Specifica, al paragrafo 5 - Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità , stabiliscono che: Nel caso di investimento collettivo, la dimensione economica minima d'ingresso in termini di produzione lorda standard totale deve essere posseduta dall'Associazione di agricoltori. Per progetto collettivo, si intende un progetto di investimento presentato da almeno due imprese agricole in associazione tra loro, volto alla realizzazione, gestione e/o utilizzazione comune di opere e/o di impianti e/o di macchine e/o di servizi conformemente agli investimenti ammissibili alla sottomisura . Dunque, le aziende che avrebbero voluto partecipare in forma associata, potevano parteciparvi solo attraverso i progetti collettivi . Ne è prova la circostanza che nella prima parte della domanda di aiuto da compilare tramite il SIAN non era possibile spuntare la voce Associazione. L'unica voce selezionabile era progetto collettivo. Ed invece, da una disamina delle graduatorie definitive, si denota l'attribuzione di tale punteggio a soggetti giuridici diversi dalle associazioni;

anche l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo, con le note prot. 3598/17 e 32/18, diramate agli iscritti, ha rilevato tutta una serie di incongruenze relative alle istruttorie delle pratiche che hanno evidenziato la difformità di valutazione dei vari ispettorati provinciali per l'agricoltura;

CONSIDERATO INOLTRE che:

in merito al criterio relativo alle produzioni DOP/IGP e alle produzioni Bio , non è chiaro se per quelle aziende che hanno richiesto l'attribuzione del numero di partita IVA nell'anno 2017 (Dichiarazione Inizio Attività datata al 2017), le commissioni istruttorie abbiano verificato la sussistenza effettiva della documentazione a supporto del punteggio richiesto, in considerazione del fatto che questo poteva essere attribuito solo nel caso in cui la ditta avesse dimostrato di avere commercializzato almeno il 50% della produzione aziendale certificata e relativa all'esercizio precedente, ovvero all'anno 2016;

non è chiaro se sia stata verificata la corrispondenza tra il CUAA e la P.Iva o C.F. indicati nella documentazione a supporto del punteggio di cui al punto precedente, e il CUAA o P.IVA/CF del soggetto proponente, e che le stesse abbiano per oggetto espressamente le produzioni indicate nei relativi disciplinari di produzioni, per via del fatto che secondo le disposizioni attuative della sottomisura Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificate I.G.P., D.O.P. (Reg. CE n. 510/2006, Reg. UE n. 1151/2012), SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione e qualora commercializzi almeno il 50% della produzione come certificata;

relativamente al criterio BIO, DOP, IGP qualora commercializzino almeno il 50% della produzione come certificata con i suddetti sistemi , non è chiaro se sia stato verificato che per l'attribuzione di tale punteggio, le commissioni abbiano adottato un parametro uniforme in tutti gli ispettorati provinciali o se alcune commissioni abbiano utilizzato il criterio del 50% del fatturato (Euro) ed altre commissioni invece il criterio del 50% della produzione (in kg) totale fatturata;

non appare chiaro se sia stato verificato che le ditte beneficiarie dell'attribuzione del punteggio per la certificazione biologica e DOP/IGP siano censite presso le banche dati pubbliche del SIAN e di ACCREDIA;

in merito al punteggio relativo agli investimenti per l'autoproduzione di energie da fonte rinnovabile, non appare chiaro se sia stato verificato il parametro secondo cui il costo dell'impianto sarebbe dovuto essere superiore o uguale al 5% dell'importo complessivo dell'iniziativa progettuale;

analizzando l'art. 17 delle disposizioni specifiche della sottomisura 4.1, si rileva un'evidente violazione del procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione, che ha comportato la sovrapposizione giuridica della fase della pubblicazione della graduatoria definitiva (60 giorni dalla graduatoria provvisoria v. art. 17.4) con quella della cantierabilità (90 giorni dalla graduatoria provvisoria v. art. 5). L'art. 17.4 delle disposizioni attuative prevede che la graduatoria definitiva possa essere stilata solo alla scadenza dei 60 giorni dalla graduatoria provvisoria, tale disposizione però non tiene conto del fatto che l'art. 5 prevede invece che la cantierabilità del progetto dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria . Da quanto dettato dalle disposizioni attuative, il procedimento amministrativo risulta suddiviso in due fasi: la prima di gestione delle domande verifica la ricevibilità, ammissibilità e verifica del punteggio delle domande , e la seconda di istruttoria per la concessione del contributo analisi tecnico

economica del progetto, acquisizione di eventuale ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria, proprio in questa seconda fase si sarebbe dovuta valutare la cantierabilità. Da ciò discende che il termine entro cui deve essere dimostrata la cantierabilità del progetto e quello per la formazione degli elenchi definitivi risultano del tutto distinti, e sono rispettivamente di 90 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per cui tutte quelle ditte che risultavano ammissibili alla data di scadenza del termine per la formazione della graduatoria definitiva (60 giorni) dovevano essere inserite nell'allegato delle graduatoria definitiva con riserva (art.5 lett. c, delle disposizioni specifiche sottomis. 4.1). Invece l'amministrazione ha stravolto le procedure previste, non rispettando detti termini e redigendo un quinto elenco non ammissibili per progetto non cantierabile non contemplato né dal bando né dalle disposizioni attuative specifiche e/o generali. Per quanto esposto, risulta del tutto evidente che la validazione del requisito della cantierabilità è posteriore alla fase della ammissibilità, nella quale si verificano i requisiti di accesso, la rispondenza degli investimenti, la qualità ed il contenuto della domanda di sostegno;

altra criticità riscontrata dall'esame degli elenchi definitivi è quella relativa alla disciplina delle serre agricole, da quanto si evince dall'elenco non ammissibili per progetto non cantierabile, 33 progetti non sono stati ritenuti ammissibili per tale problematica, (di cui n. 31 afferenti all'I.A. di Ragusa). Analizzando detto elenco, i progetti risultano non ammissibili al finanziamento in quanto le ditte non avrebbero dimostrato la cantierabilità richiesta (Concessione edilizia o autorizzazione per le serre, Nulla Osta del genio civile) avendo, l'amministrazione, ritenuto che le serre oggetto degli investimenti necessitavano, ai fini della cantierabilità, di titoli edilizi non previsti dalla normativa in materia, come si evince dall'art. 6 del DPR n.380/2001 comma 1, poi sostanzialmente riprodotta dalla L.R. n.16/2016 art. 3 comma 1 lettera e in cui le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola non necessitano di alcun titolo abilitativo;

per quanto riguarda l'illegittimità della richiesta alle ditte, da parte dell'amministrazione, relativamente al deposito calcoli e relativo nulla osta rilasciato dal Genio Civile, lo stesso Dipartimento Tecnico Regionale, a seguito di richiesta dell'I.A. di Caltanissetta per la realizzazione di serre agricole costituite da struttura leggera in acciaio e/o legno e rivestimento in telone plastico, con nota prot. n. 32036 del 09/02/2018, pubblicata nel sito il 12/02/2018, fatta propria dall'assessorato agricoltura e trasmessa a tutte le commissioni con nota n. 7992 il 16/02/2018 prima della data di scadenza del termine ultimo della cantierabilità 07/03/2018, fa presente che per la tipologia di serre citate non necessitano calcoli antisismici ma risulta sufficiente una relazione asseverata a firma di un tecnico competente. È bene precisare che l'amministrazione regionale, tramite il Genio Civile di Ragusa, ha pubblicato, altra documentazione inerente la materia serre (emanata dallo stesso D.T.R.), in data successiva alla scadenza del 07/03/2018, nel dettaglio la nota prot. n. 47609 del 28/02/2018 (precisazione al parere n. 32036 del 09/02/2018) pubblicata in data 28/05/2018 e la documentazione necessaria per la realizzazione di nuove serre il 27/06/2018. In considerazione dell'elevato numero di domande non ammesse per mancata cantierabilità delle serre nel territorio di Ragusa, è del tutto evidente l'utilizzo di un metro di valutazione diverso da parte dell'Ispettorato Agricoltura di Ragusa rispetto agli altri I.A. regionali. La questione è stata abbondantemente dibattuta ed esiste una copiosa giurisprudenza e normativa di settore che, per opportuna conoscenza, di seguito si elenca: 1) TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 17/05/2018, n. 1104; 2) C.G.A. n. 194/1993; T.A.R. Sicilia, Catania, I, 13 maggio 2015, n. 1295; 3) Cass. Pen. n. 49602/2016; 4) TAR Piemonte Torino, Sez. II, 12/12/2017, n. 1351; 5) Rivista Giuridica dell'Edilizia, 2017, 3, 01, 0750; 6) Cons. Stato, Sez. VI, 24/04/2017, n. 1912 - Cons. Stato, Sez. IV, 28/02/2017, n. 915; 7) all. A al d. lgs. n. 222/2016 - Sez. II - si veda D.M. 02/03/2018;

TENUTO CONTO che:

da tutte le premesse e le considerazioni emerge chiaramente che il bando più importante del P.S.R. Sicilia 2014/2020 ha avuto un percorso molto turbolento, a partire dalla sua pubblicazione fino alle proroghe, passando per tutte le FAQ e le critiche al web P.S.A.;

lo stesso Presidente della Regione on. Nello Musumeci, da deputato di minoranza nella scorsa legislatura, ha chiesto il ritiro del suddetto bando, e la politica regionale, oltre ai professionisti del settore, è apparsa compatta sulla contestazione dello stesso;

come specificato in premessa, l'Assessorato non ha reso pubbliche le note che sono state determinanti per l'attribuzione dei punteggi e/o utili alle ditte per poter richiedere il riesame;

sono stati presentati innanzi al TAR Sicilia numerosi ricorsi volti all'annullamento previa sospensione dell'efficacia delle graduatorie e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad esso, e che il Tribunale Amministrativo Regionale ha già emesso diverse ordinanze con le quali accoglie le domande cautelari presentate dai ricorrenti (cfr. tra le altre ord. n. 774/2018 e ord. n. 798/2018 Tar Sicilia Sezione I) e ha fissato apposite date per la trattazione nel merito dei ricorsi,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a rivedere le graduatorie pubblicate sulla base di tutte le segnalazioni pervenute, verificando tutte le criticità sopra esposte;

a redigere il prossimo bando in maniera tale che lo stesso abbia le seguenti caratteristiche:
sia redatto di concerto con le figure professionali competenti in materia;
siano previsti e rispettati tempi certi e celeri per le istruttorie scondo quanto stabilito dal DPR 30/2012 che detta le tempistiche per il PSR;
preveda una procedura totalmente dematerializzata
attraverso modelli informatici compilabili
esclusivamente in maniera telematica, in sostituzione delle attuali modalità che prevedono il deposito cartaceo dell'istanza e dei relativi allegati;

a far sì che l'amministrazione sia più user friendly nei rapporti con le imprese e i professionisti, permettendo un facile accesso ai soccorsi istruttori necessari al fine di rendere ammissibili al finanziamento quanti più progetti possibili, così da snellire i tempi e da rendere più agevoli eventuali scorrimenti;

ad istituire una commissione unica, presso gli uffici centrali dell'Assessorato all'Agricoltura, che si occupi del riesame di tutte le pratiche ammissibili al finanziamento e della verifica della bontà delle modalità di attribuzione dei punteggi;

a rivedere le decisioni assunte con tutte le note non pubblicate, provvedendo a verificare che vi sia parità di trattamento tra le ditte per cui è stato richiesto il riesame e per quelle che non lo hanno richiesto.» (152)

SUNSERI - CANCELLERI - CAMPO – CAPPELLO - CIANCIO
DE LUCA A. - DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLA
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA – SCHILLACI
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**CONSIDERATO che:**

le misure patrimoniali introdotte nell'ordinamento a partire dalla Legge 13 settembre 1982, n.646 (c.d. Rognoni - La Torre) ed attualmente disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, costituiscono un presidio fondamentale per il contrasto alle mafie, perseguendo il duplice scopo di colpire gli interessi economici delle organizzazioni criminali e di restituire ai territori danneggiati nello sviluppo le risorse sottratte proprio dall'azione distorsiva della mafia all'economia locale;

lo schema di Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 settembre 2018 introduce modifiche alla citata normativa in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo tra l'altro la vendita degli immobili che non siano destinati a finalità istituzionali o sociali;

le previsioni di cui all'articolo 38 del citato Decreto Legge prevedono che le somme rinvenienti dalla vendita degli immobili confiscati confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia 'per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali';

RITENUTO che:

la detta previsione, in pratica, fa confluire le risorse nel Bilancio dello Stato a copertura di spese correnti, facendo venire meno l'aspetto 'risarcitorio' nei confronti del territorio che ha subito i danni delle distorsioni prodotte dall'attività delle mafie, in ciò contraddicendo lo spirito delle norme medio termine introdotte dal legislatore che affiancavano la finalità del contrasto agli interessi economici della criminalità a quello della promozione di uno sviluppo nella legalità;

appare peraltro evidente come detta previsione si ponga in contraddizione con altre parti della stessa norma, ove per la destinazione sociale ed istituzionale dei beni immobili viene riconosciuto il ruolo dei Comuni, degli enti territoriali intermedi (Province e Città Metropolitane) e delle Regioni, quali enti rappresentativi delle collettività che hanno subito la nefasta azione distorsiva sull'economia locale e sullo sviluppo della presenza mafiosa;

in termini economici, inoltre, la destinazione della totalità delle somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alla copertura di spese correnti non ripartite e non ripartibili con criteri territoriali, comporta nella pratica il disconoscimento del maggior danno patito dalla Sicilia in termini di ritardo di sviluppo per effetto della più antica e pervicace presenza della criminalità mafiosa rispetto ad altre regioni;

per quanto esposto appare urgente ed opportuno un deciso intervento nei confronti del Governo nazionale affinché voglia rivedere le proprie determinazioni anche in sede di conversione del Decreto,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad intervenire nei confronti del Governo nazionale al fine di ottenere la modifica delle previsioni in materia di destinazione delle risorse rinvenienti dalla vendita di beni confiscati alla criminalità organizzata, affinché le stesse possano essere opportunamente canalizzate in favore degli enti territoriali rappresentativi delle collettività presso cui gli stessi beni siano ubicati, quale intervento di ristoro e sostegno allo sviluppo economico locale;

ad assumere ogni utile iniziativa, anche in termini di proposta, affinché la gestione dei beni confiscati, la loro eventuale alienazione ed i relativi proventi siano effettivamente gestiti a livello territoriale per l'affermazione di un modello di sviluppo basato sulla legalità.» (153)

SAMMARTINO - ARANCIO - BARBAGALLO - CAFEO
CATANZARO - CRACOLICI - DE DOMENICO
DIPASQUALE - GUCCIARDI - LANTIERI - LUPO

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con DDG 3270 del 23/07/2018 veniva approvato l'elenco regionale del personale docente e non docente: orientamento e formazione;

il suddetto elenco veniva sostituito con DDG 4106 del 14/09/2018 che modificava l'allegato A del DDG 3270 del 23/07/2018 poiché erano state pervenute segnalazioni di mancato e/o errato inserimento anche di dati nell'allegato 'A' del D.D.G. 3270 del 23 luglio 2018 e che ai sensi dell'art. 3 dello stesso è stata chiesta rettifica;

l'elenco riportato nell'allegato A, approvato con DDG 4106 del 14/09/2018, contiene ancora dati errati sul personale come: lavoratori deceduti, soggetti con procedimenti penali in corso, persone che, secondo la data di nascita pubblicata, dovrebbero ancora nascere; riporta i nomi di 260 lavoratori nati entro il 31/12/1951, che hanno quindi tutti i requisiti per accedere alla pensione; 33 lavoratori che il 31/12/2008 erano minorenni; 44 codici fiscali che non superano il controllo di validità formale definito dagli algoritmi del Ministero delle Finanze oltre ad evidenti e frequenti 'errori di battitura';

VISTA:

la L.r. n.24 del 1976 e s.m.i. in particolare l'art.14 che istituisce l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale;

la legge regionale N. 10 del 1991 e s.m.i.;

la legge regionale N. 10 del 2000 e s.m.i.;

la l.r. n. 19 del 2008 e il D.P. Reg. Attuativo n.12 del 2009 e s.m.i.;

la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 07/06/2016, recante 'Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. N.19 del 16/12/2008, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, l.r. n.9 del 07/05/2015 Modifica del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 16 del 18/01/2013 e ss.mm.ii.';

la Delibera di Giunta n.350 del 2010 che al punto 2 prevede l'istituzione di un Albo da intendersi quale elenco unico ad esaurimento nel quale fare confluire tutti gli operatori del settore della formazione professionale assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008;

la Delibera di Giunta n. 200 del 2013 con la quale si dispone d'attivare tutte le procedure amministrative per l'aggiornamento del personale docente e non docente del settore della formazione professionale, secondo le previsioni contenute nella circolare n.1 del 15 maggio 2013 dell'assessore Regionale per l'istruzione e la Formazione Professionale ;

la legge regionale del 10 luglio 2018, n.10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.30 del 13 luglio 2018-07-19;

VISTO:

il D.A. n.38 Gab/2013 istitutivo dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2008;

il DDG n.5586 del 23 settembre 2016 che all'art. 6 stabilisce che entro il termine del 31 maggio di ogni anno, i soggetti interessati all'iscrizione all'Albo devono far pervenire le richieste d'iscrizione e/o variazione di area funzionale rispetto all'albo dell'anno precedente;

il D.A. 4149 del 19 ottobre 2016 dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

il DDG 4872 del 30 giugno 2017 che ha modificato, l'art.6 del DDG n. 5586 del 23 settembre 2016 prorogando al 30 novembre 2017 il termine di aggiornamento e pubblicazione dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione istituito con l'art.14 della legge regionale n.24/76;

il DDG n.8736 del 1 dicembre 2017 che ha modificato il D.D.G. 4872/2017 con il quale è stato prorogato il termine di aggiornamento e pubblicazione dell'Albo regionale del personale docente e non docente al 31 gennaio 2018;

il DDG n.2386 del 5 giugno 2018 con il quale è stato prorogato il termine di aggiornamento e pubblicazione dell'Albo regionale del personale docente e non docente;

il DDG 273 del 31/01/2018 che ha prorogato il termine di aggiornamento e pubblicazione dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione istituito con l'art.14 della L.R. n. 24/1976 al 31 maggio 2018 al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, attraverso il questionario di cui al DDG 693 del 7 marzo 2018;

il DDG n.2386 del 5 giugno 2018 con il quale è stato prorogato il termine di aggiornamento e pubblicazione dell'Albo regionale del personale docente e non docente;

il DDG n.693 del 7 marzo 2018 con il quale è stato approvato il questionario conoscitivo di mantenimento ed approfondimento dei requisiti di tutti coloro che sono stati inseriti nell'albo degli operatori della formazione professionale approvato con D.D.G. n.5586 del 23 settembre 2016, come modificato con il D.D.G. n.7324 del 29 novembre 2016;

CONSIDERATO che:

l'art. 5 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale) della sopra richiamata Legge Regionale, dispone che per il triennio 2018- 2020 l'albo di cui all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n.24 è costituito dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad esaurimento;

nell'attesa della riforma della legge regionale 6 marzo 1976, n.24, è necessario ed urgente procedere per dotare la Regione siciliana di un elenco del personale docente e non docente per l'orientamento e la formazione, priva di errori e ridondanze che crea confusione e lungaggini tra gli enti datoriali e i formatori,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
E PER ESSO
L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

revocare il DDG 4106 del 14/09/2018 e con esso l'elenco di cui all'allegato A;

implementare un nuovo elenco in rete del personale della formazione professionale docente e non docente che abbia i seguenti riferimenti informativi:

- a) dati anagrafici completi di codice fiscale/partita i.v.a. e indirizzo di residenza;
- b) indirizzi di posta elettronica certificata del personale;
- c) una descrizione sintetica dei curricula con gli eventuali percorsi di riqualificazione degli operatori;
- d) aree di competenza coerenti al titolo di studio e al profilo curriculare;
- e) eventuale iscrizione agli ordini professionali;
- f) condizione lavorativa: CIG, ASPI, impegnato presso enti, ore settimanali impegnate etc.;
- g) profilo declaratorie CCNL;
- h) una interfaccia back end in cui gli enti possano visionare e valutare con attenzione i summenzionati dati;
- i) una interfaccia di front end in cui l'operatore sia in grado di inserire in piattaforma i propri dati, così da attestare l'effettivo interesse a far parte dell'elenco di che trattasi.» (154)

DI CARO - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO
CIANCIO - DE LUCA A. - DI PAOLA - FOTI
MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PALMERI
PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI
TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 1867 del 7 agosto 2018, sono state approvate le disposizioni attuative della Sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014-2020, relative all'intervento di 'Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare';

CONSIDERATO che tra i riferimenti normativi citati nelle sopramenzionate Disposizione vi è anche la Legge 18 agosto 2015 n. 141 'Disposizioni in materia di agricoltura sociale' e nonostante ciò la definizione dei beneficiari non contempla alcun criterio oggettivo previsto dalla normativa nazionale vigente né da quella regionale ed appaiono inoltre carenti i requisiti di accesso alla sottomisura non essendo stato istituito il registro regionale delle aziende che praticano agricoltura sociale, previsto dall'art. 45 della legge finanziaria della regionale per l'anno 2017;

CONSIDERATO inoltre che appare particolarmente urgente pervenire alla istituzione di un Albo Regionale delle Fattorie Sociali che abbiano sede legale nel territorio della Regione che preveda al suo interno, non solo gli attori politici, ma garantisca la presenza dei rappresentanti delle imprese e cooperative sociali;

RILEVATO che l'estrema eterogeneità dei beneficiari individuati produrrà verosimilmente un eccessivo numero di istanze di soggetti che presenteranno progetti di finanziamento senza alcuna esperienza specifica nel settore, non garantendo altresì continuità alla conclusione dell'impegno temporale del mantenimento dell'investimento, oltreché un finanziamento di attività generiche e non accreditate istituzionalmente,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a procedere celermente alla pubblicazione del bando per l'istituzione del registro regionale delle aziende che praticano con documentata esperienza agricoltura sociale e altresì modificare le disposizioni attuative della sottomisura in oggetto, limitatamente alla individuazione dei beneficiari, inserendo, segnatamente, le aziende che praticano agricoltura sociale.» (155)

FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO
CIANCIO - DE LUCA A. - DI CARO - DI PAOLA
MANGIACAVALLO - MARANO PALMERI - PAGANA
PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI
TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che in Italia il settore balneare conta circa 30 mila operatori di cui circa 6 mila addetti per il solo territorio siciliano. Specificamente, nell'ambito del territorio siciliano, l'attività balneare contribuisce per circa il 4 per cento all'economia della Regione, e costituisce uno dei settori a più veloce crescita avendo contato per il 2017 un aumento del 22 per cento di presenze rispetto all'anno precedente;

CONSIDERATO che il settore balneare vive un momento di 'impasse' dovuto all'incertezza sulle modalità di recepimento della normativa comunitaria che va ad influire sulle concessioni del demanio marittimo, come la Direttiva Bolkestein;

CONSIDERATO che altri Paesi dell'Unione Europea hanno recepito la normativa tutelando il legittimo affidamento degli operatori balneari senza subire procedure di infrazione.

1) In Portogallo, l'attribuzione dei titoli abilitativi in materia di demanio marittimo è disciplinata, in via generale, dall'art. 10 del decreto - lei n. 226-A del 31 maggio 2007¹⁶¹, il quale reca alcuni criteri vincolanti per le Amministrazioni competenti¹⁶² e chiarisce che l'avvio della procedura avviene su istanza di parte¹⁶³. Per quanto attiene, in particolare, alla procedura di selezione del concessionario, nel sistema portoghese la gara è obbligatoria per alcuni tipi di licenze e per tutte le concessioni. Nel primo caso, si stabilisce che le licenze relative all'installazione di strutture per l'erogazione di servizi di assistenza in spiaggia su aree del demanio pubblico devono essere attribuite sulla base di procedure concorsuali. Peraltro, in caso di occupazione la cui assegnazione sia soggetta a gara, se la procedura competitiva ha ad oggetto una pluralità di usi sul medesimo bene, il confronto dovrà svolgersi in relazione a ciascun titolo abilitativo del quale si chiede il rilascio. Nella seconda ipotesi, l'art. 24 stabilisce che le concessioni sono attribuite previo procedimento concorsuale ma prevede altresì che le stesse possano essere assegnate direttamente a 'entidades públicas empresariais e às demais empresas públicas' a mezzo di apposito decreto legge¹. Infine, la gara deve essere svolta nel rispetto delle norme relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici. Tuttavia, la vincolatività del principio di gara è notevolmente ridimensionata in ragione delle previsioni sulla durata e sulla proroga delle concessioni. Infatti, l'art. 25 del decreto - lei n. 266-A/2007 dispone che la durata massima delle concessioni sia di settantacinque anni e che, entro questo limite, la stessa sia fissata caso per caso in relazione alla dimensione degli investimenti associati all'uso del bene ed alla loro rilevanza economica ed ambientale;

2) Spagna: Relativamente alla scelta del contraente, il sistema spagnolo ammette, in via generale, lo svolgimento di procedure concorsuali per il rilascio delle concessioni. Tuttavia, l'art. 75, comma 1, della Ley de Costas rimette alla discrezionalità dell'amministrazione concedente la decisione relativa alla convocazione della gara e stabilisce che, nelle selezioni, debbano essere rispettati i principi di pubblicità, obiettività, imparzialità, trasparenza e concorrenza. Anche nel sistema spagnolo, l'affidamento delle concessioni non avviene, dunque, necessariamente sulla base di una gara pubblica. Tuttavia, se l'amministrazione si orienta in tal senso e se l'avvio della procedura selettiva avviene dopo che un interessato ha già espresso la propria istanza di ottenere la gestione di un certo bene, ad esso è riconosciuto il diritto, in caso di mancata aggiudicazione della gara, di ottenere la copertura dei costi del progetto già presentato, in forma determinata a mezzo di regolamento. Inoltre, se nessuna delle offerte proposte durante la procedura competitiva presenta tutte le condizioni che l'amministrazione ritiene necessarie per il rilascio del titolo, la gara può essere dichiarata deserta, analogamente all'ipotesi in cui non fosse pervenuta alcuna offerta. Le concessioni sono trasmissibili per atti tra vivi e mortis causa e, in caso di morte del concessionario, i suoi successori potranno subentrare nei diritti e obbligazioni di questo, a condizione che informino espressamente l'amministrazione della morte e della loro volontà di subentrare al titolare della concessione, entro il termine di quattro anni, decorso il quale, in assenza di una espressa manifestazione all'autorità concedente, la concessione si estingue. Per quanto attiene alla durata dei rapporti concessori, la Ley de Costas pone le basi per una loro differenziazione, ammettendo che la stessa sia fissata in via regolamentare, in funzione degli usi sui beni. In particolare, il termine massimo - già fissato in trenta anni nel testo previgente della Ley de Costas - è stato recentemente elevato a settantacinque anni dalla riforma intervenuta nel 2013¹⁸⁶, prorogabili per ulteriori settantacinque anni, in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 (apartado tercero del artículo 2), della Ley 2/2013, che ha modificato sul punto la Ley de Costas;

3) Croazia: la concessione volta allo sfruttamento economico del demanio marittimo deve essere rilasciata sulla base di una gara pubblica, mentre la concessione per uso speciale viene rilasciata su richiesta degli interessati. In tale ultimo caso, qualora si svolga una procedura competitiva, il rilascio del titolo abilitativo deve essere basato sull'opinione di un gruppo di esperti, nominato dalla contea

interessata o dal governo centrale, secondo le rispettive competenze. Il gruppo di esperti valuta le offerte presentate sulla base dei criteri individuati dall'art. 23197 . La differente disciplina prevista per i due modelli deriva, probabilmente, dalla diversa tipologia di rapporti ad essi sottostanti. Mentre le concessioni di sfruttamento, nel sistema croato, sono concepite come mezzi attraverso cui le amministrazioni competenti permettono al concessionario di trarre un potenziale profitto dall'uso di un certo bene pubblico; per contro, il rilascio delle concessioni di uso speciale non è soggetto allo svolgimento di una gara perché attraverso di esso sono esercitate attività di natura sociale, culturale o sportiva, poste in essere da privati in favore della collettività; dunque, in questo caso, la concessione non assume una rilevanza economica tale da imporre una procedura concorsuale ai sensi del diritto UE. Le competenze sul rilascio di quest'ultima tipologia di concessioni sono suddivise tra i soggetti istituzionali in ragione della rilevanza degli impianti che si intende realizzare: se di importanza statale, la decisione spetta al Governo; se di importanza regionale al county; se di importanza locale al municipal o town;

CONSIDERATO inoltre, sotto il profilo giuridico, che, ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva Bolkestein, per servizio si intende 'qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del Trattato fornita normalmente dietro retribuzione'. Pertanto la direttiva Bolkestein non dovrebbe applicarsi a tutti i beni e servizi ma solamente a quelli di interesse economico rilevante;

RITENUTO che:

le concessioni di demanio marittimo potrebbero non ritenersi comprese nell'ambito di operatività della direttiva Bolkestein, poiché in verità gli stabilimenti balneari non svolgono un servizio pubblico, ma bensì un servizio privato su un bene pubblico;

la stessa Corte di Giustizia Europea nelle cause unificate Promo Impresa (C- 458/20149) e Melis (C- 67/2015) ha riconosciuto come necessaria la tutela del legittimo affidamento di chi abbia effettuato investimenti nella convinzione di un successivo rinnovo della concessione demaniale. Infatti, la citata sentenza della CGUE recita: '... ove il Giudice nazionale ritenesse che le risorse naturali siano scarse, troverebbe allora applicazione il [...] paragrafo 2 dell'art.12 Direttiva 2006/123/CE, ai sensi del quale: [...] la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa di quelli investiti';

CONSIDERATO, in ogni caso, che stante alla pronuncia della Corte di Giustizia, solo laddove si accerti, preliminarmente, che le risorse demaniali siano scarse '...la proroga automatica [...] si porrebbe in contrasto con il richiamato paragrafo 2 dell'art.12 della Direttiva Servizi; e che, ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva, le procedure competitive di selezione per il rilascio delle autorizzazioni si giustificerebbero in ipotesi di scarsità del bene, i.e. 'qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili', ipotesi questa che non può ritenersi soddisfatta in Italia, stante il fatto che le concessioni al momento rilasciate insistono su meno del 50% del demanio marittimo disponibile, ragion per cui la risorsa spiaggia non è scarsa e resta garantita la libertà di stabilimento anche per nuove iniziative imprenditoriali;

RITENUTO che debba essere obiettivo primario quello di garantire la trasparenza ed il pluralismo nell'affidamento delle concessioni, evitando il crearsi o il perpetuarsi di qualsiasi forma di monopolio e che a questo scopo, potrebbe essere più opportuno e garante del principio di libera concorrenza, rilasciare più concessioni da massimo 3000 mq a più soggetti, piuttosto che intere spiagge ad un solo soggetto;

RITENUTO che la libera concorrenza migliora i servizi ma deve essere parametrata al legittimo affidamento che gli operatori del settore balneare hanno a buon diritto alimentato in questi anni, e deve essere rispettosa di situazioni sostanzialmente diverse come la presenza di circoli sportivi senza finalità di lucro, che meritano una normativa di garanzia ad hoc;

CONSIDERATO che il demanio marittimo è un bene pubblico e pertanto vanno tutelate e garantite anche spiagge ed accessi alle spiagge liberi e gratuiti,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad avviare un'interlocuzione con il Governo nazionale affinché recepisca la direttiva Bolkestein dandone una interpretazione non formalista, ma elaborando una soluzione normativa che tenga conto non solo dei principi di pubblicità, trasparenza e libera concorrenza ma anche quello di legittimo affidamento;

a valutare la possibilità di creare diverse fasce di costo per i canoni di concessione demaniale, a seconda del potenziale lucro ottenibile in relazione alla capacità attrattiva del bene concesso;

a valutare l'ipotesi di dare molte concessioni demaniali per lotti di spiagge più piccoli, piuttosto che pochi lotti ma molto estesi;

a garantire in ogni caso la presenza di aree di libera fruizione del bene demaniale marittimo;

a valutare, in alcuni territori, viste le peculiarità del bene da concedere, la possibilità di individuare i lotti sulla base non dei mq di arenile ma bensì sui metri lineari fronte mare.» (156)

SAVARINO - LO CURTO – RAGUSA
CARONIA - CANNATA - CAPEO

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

da alcuni giorni in Sicilia nelle zone di produzione di uva da tavola ed in particolar modo nell'Agrigentino si stanno verificando fenomeni di cracking (o spacco) sulle uve da tavola;

'Sono passati 9 anni dal 2009, una delle stagioni peggiori per la presenza di tale fisiopatia, e il fenomeno si è ripresentato non con la stessa entità ma con simili modalità'. A dichiararlo diversi agronomi che offrono consulenza tecnica in viticoltura da tavola. Secondo gli stessi agronomi il cracking non ha una spiegazione semplice e le sue cause sono molto complesse da ricercare nella:

suscettibilità varietale (l'Italia è una varietà suscettibile) e di prodotto (le uve spinte per ingrossamento sono più sensibili);

fase fenologica (a invaiatura-inizio maturazione si ha l'irrigidimento dei tessuti superficiali della bacca);

gestione idrica;

situazione climatica;

'Le giornate molto calde e secche di due settimane fa hanno provocato una forte domanda evapotraspirativa (più di 5 mm al giorno con punte di 7,5 in alcune zone e giornate)', hanno continuato;

'Nella quasi totalità delle aziende non è mai presente un sistema di monitoraggio dell'acqua nel terreno quindi è molto facile che ci siano stati eccessi di irrigazione o ancora peggio difetti di irrigazione in giorni in cui la domanda evapotraspirativa era molto alta. I giorni successivi, tra il 23 e 26 luglio, sono stati caldi ma con una elevata umidità atmosferica. Le bacche in invaiatura si sono trovate ad avere un forte turgore interno, alta umidità esterna e irrigidimento dei tessuti che sono andati incontro a lacerazione. Da qui la sintomatologia che si sta osservando in tutti gli areali di coltivazione di uva da tavola'.

'Stessa sintomatologia si riscontra in vigneti o zone di vigneti dove l'irrigazione non ha sufficientemente compensato la domanda evapotraspirativa o in impianti con turni lunghi di irrigazione. La bacca, già suscettibile, ha avuto sbalzi di turgore notevoli con conseguente lesione del tegumento, ha spiegato il tecnico;

CONSIDERATO che:

l'annata agraria 2018 per l'uva da tavola sarà ricordata, oltre che per la difficile situazione dei mercati, anche per il cracking (o spacco): questa fisiopatia ha infatti causato notevoli danni in tutte le zone dedicate alla coltivazione dell'uva da tavola del Sud Italia;

il fenomeno ha interessato quasi esclusivamente la varietà Italia e si è presentato con una lacerazione dei tessuti superficiali (epidermide e primi strati dell'esocarpo) della parte laterale della bacca. Le lacerazioni non si limitano al danno estetico, ma diventano anche una fonte di ingresso per agenti di marciumi e muffe;

le prime segnalazioni di cracking si sono avute in Sicilia a fine luglio per poi estendersi nell'arco Jonico in Puglia e nell'area barese verso la fine di agosto. La fisiopatia ha interessato molte aree diverse tra loro per caratteristiche pedoclimatiche e gestione agronomica, tant'è che è molto difficile trovare una sola caratteristica sicuramente predisponente al cracking in questa annata. In realtà il cracking stesso è una delle fisiopatie meno comprese nell'uva da tavola, sia per la complessità del problema che per la difficoltà di prevedere anni ad esso favorevoli;

RILEVATO che:

il fenomeno fitopatologico che sta colpendo la Sicilia, soprattutto le aree di Canicattì e Mazzarrone, tanto che il Comune della provincia di Catania ha richiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità e nei prossimi giorni anche i Comuni della Provincia di Agrigento (Canicattì, Ravanusa, Campobello di Licata, Naro, Camastra, Palma di Montechiaro) avvieranno la stessa procedura;

anche la Puglia non è esente da problemi. L'uva da tavola deve fare i conti con il maltempo: i violenti temporali della seconda metà di agosto, uniti a trombe d'aria e grandinate, stanno mettendo a dura prova i vigneti, in particolar modo tra le province di Taranto e Bari, rendendoli impraticabili;

RITENUTO che:

il Mercato saturo per la campagna dell'uva da tavola italiana. La partenza a macchia di leopardo della frammentata produzione precoce siciliana ha determinato un inizio al ribasso (-15/20% dei prezzi) che, in giorni di piena stagione come questi, quando sono appena entrati in produzione anche Puglia, Spagna e Marocco, determinano prezzi al produttore che non arrivano neanche a 50 centesimi con picchi in discesa fino a 30 quando la copertura dei costi sarebbe garantita dai 70 centesimi al chilo in su;

per questo motivo la Puglia sta scandagliando il mercato globale, letteralmente centimetro per centimetro, alla ricerca mercati nuovi e soprattutto remunerativi. Come il possedimento francese delle Isole Reunion nell'Oceano Indiano, appena aperto dopo i primi test dell'anno scorso. D'altro canto i produttori siciliani più lungimiranti cominciano a ragionare su come creare delle cordate di aziende private per sollecitare il miglioramento varietale presso i centri di ricerca locali, in modo di fare fronte ai crescenti stress climatici sul prodotto che si traducono in aumenti di fenomeni di cracking, peronospora e oidio e perdite di prodotto che l'anno scorso sono arrivate fino al 50%;

il clima ballerino' degli ultimi mesi ha determinato, in Sicilia, dei cali produttivi sull'uva precoce prevalentemente di varietà Vittoria, che oscillano tra il 20 e il 30% dei volumi. Nonostante questo le quotazioni non sono impennate e l'apertura delle danze, da parte dei produttori, siciliani, è servita nella maggior parte dei casi a tirare indietro le quotazioni. Eccezion fatta per i produttori premium' che lavorano principalmente con il mercato francese che ancora apprezza molto l'uva con semi;

VISTO che:

il ritardo siciliano sull'innovazione varietale, determinato dalla frammentazione produttiva e dalla sfiducia generalizzata verso il nuovo e l'incerto, sta spingendo i produttori siciliani più lungimiranti ad iniziare a ragionare su una cordata di aziende che si mettano insieme per presentare al CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) piano di finanziamento concreto ai fini dello sviluppo di un miglioramento varietale, sempre sulle varietà tradizionali, ma per ottenere un prodotto che abbia una maggiore resistenza alle variabili climatiche;

ACCERTATO che:

l'entità dei danni verificatisi nell'annata 2018 può considerarsi eccezionale a causa di una combinazione di condizioni ambientali particolarmente favorevoli al cracking sia in fase di allegagione che in fase di post-invaiaitura. Tuttavia le pratiche agronomiche che tendono ad ottenere bacche con dimensioni superiori (ampiamente diffuse negli ultimi anni), la cronica assenza di sistemi di monitoraggio dell'umidità del terreno e la non razionale gestione idrica dei vigneti sono stati sicuramente fattori concorrenti alla manifestazione di danni così diffusi sul territorio e in alcuni casi con rilevanti perdite economiche per gli agricoltori;

lo scadimento qualitativo e quantitativo della produzione dell'Uva, conseguente all'evento calamitoso, determinerà ricadute economiche negative sia per le aziende agricole coinvolte, già segnate da una lunga crisi economica che attraversiamo, che per il lavoratori del comparto che si vedrebbero diminuite le giornate occupazionali,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a riconoscere lo stato di calamità naturale nel territorio della Regione siciliana ove la produzione dell'uva, denominata 'Uva da tavola di Canicattì', risulta essere quantitativamente e qualitativamente danneggiata da fisiopatie della vite conseguenti a fenomeni di cracking (o spacco);

a recepire, tempestivamente, ogni iniziativa finalizzata alla quantificazione dell'entità dei danni alle produzioni in coerenza con quanto previsto dalle legislazioni in materia.» (158)

DI MAURO - GENNUSO - PULLARA - COMPAGNONE

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

come si evince da un articolo di giornale de La Repubblica - Sfida alle ludopatie del 2 Ottobre 2018, in Italia il fenomeno del gioco è in continuo aumento. 17 milioni di italiani che hanno giocato almeno una volta nel 2017, il 39% ritengono di poter diventare ricchi giocando, il 58% dice di poter raggiungere in meno di 5 minuti il luogo delle giocate;

nel corso degli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto un volume di enormi proporzioni sociali ed economiche. Purtroppo, è ormai evidente che nell'ultimo ventennio, a causa anche dell'introduzione di varie forme di scommesse, lotterie e apparecchi elettronici, nonché attraverso internet, il gioco d'azzardo è in costante e forte espansione. Sono circa 30 milioni gli scommettitori nelle varie categorie di giochi oggi in Italia, senza contare le attività dei casinò, dei circoli privati nonché il gioco clandestino, con un volume di spesa che ha raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 164 miliardi di euro negli ultimi 6 anni;

il gioco d'azzardo sta diventando una vera e propria emergenza sociale, soprattutto alla luce del fatto che i maggiori giocatori sono i giovani, il 56 per cento dei quali dichiara di giocare per passare il tempo e il 10 per cento gioca più di 3 volte alla settimana;

di pari passo con la diffusione del gioco d'azzardo si ha una preoccupante diffusione della ludopatia (definita GAP, gioco d'azzardo patologico). Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo psichiatrico classificato come un disturbo del controllo degli impulsi ed è caratterizzato da una sintomatologia ossessivo-compulsiva. Esso è un disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette dipendenze da sostanze. Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco;

RILEVATO che tra le conseguenze più evidenti provocate da tale patologia vi sono sicuramente quelle legate alle perdite finanziarie e dei propri beni, oltre alle ripercussioni sull'ambiente di lavoro, le separazioni e i divorzi; a ciò si aggiungano i rischi di associazioni ad altre dipendenze, soprattutto alcool e stupefacenti, oltre allo sviluppo di disturbi legati allo stress. Attualmente tale patologia sta iniziando a colpire sempre più i giovani, a causa della facilità con la quale, ormai, si può avere accesso al gioco. Si consideri, inoltre, che la gravità della situazione si può riscontrare anche nel fatto che i tentativi di suicidio nei giocatori d'azzardo patologico sono fino a 4 volte superiori rispetto alla media dell'intera popolazione. Una realtà, quella descritta, che non può passare inosservata. In effetti, anche in considerazione della necessità di contrasto e prevenzione della

ludopatia, il gioco d'azzardo negli ultimi decenni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi volti a disciplinare l'aspetto del gioco attraverso gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;

CONSIDERATO che:

nell'ambito del predetto fenomeno, ai fini dell'installazione degli apparecchi videoterminali VLT all'interno di una sala pubblica per giochi sono necessari: la licenza di polizia rilasciata dal questore a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni ed integrazioni; l'autorizzazione del Comune dove l'attività dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 86 del medesimo testo unico; la concessione per l'esercizio e la raccolta di giochi rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ex art. 2, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010;

le amministrazioni, nell'esercizio dei rispettivi poteri, devono agire nel rispetto delle prescrizioni di legge volte a stabilire i requisiti dei locali adibiti a sale giochi, tutelando il diritto costituzionalmente garantito alla salute, provvedendo ad annullare, revocare e disporre i controlli necessari per garantire il rispetto dei divieti di pubblicità e gioco ai minori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle VLT;

RILEVATO che la legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), all'art. 1, comma 70, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Ad oggi, peraltro, nonostante la pronuncia del Tar del Lazio di Roma che ha da tempo ordinato l'adozione del decreto interdirigenziale, esso non è stato ancora adottato. L'art. 1, comma 391, della legge di stabilità per il 2013 (n. 228 del 2012) così come poi successivamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (in Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 2013, n. 150), ha inoltre prorogato il termine per l'emanazione del decreto dapprima al 30 giugno 2013 ed ora al 31 dicembre 2013. Recentemente, il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, riconoscendo così la ludopatia come patologia (art. 5, comma 2);

PRESO ATTO che:

il decreto Balduzzi ha previsto inoltre l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita nelle aree e nelle sale con videoterminali, e ha dettato nuove regole in tema di pubblicità dei giochi;

le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti debbano essere rilasciate in presenza di adeguata istruttoria e puntualmente motivate in sede di giustificazione del loro rilascio,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad utilizzare strumenti e procedure concrete per verificare sul territorio regionale che le autorizzazioni rilasciate per l'installazione delle VLT rispettino la normativa richiamata;

a valutare proposte ovvero iniziative volte a stabilire protocolli di sicurezza oltre a quelli attualmente previsti;

a contrastare il fenomeno del GAP legato alle VLT considerata l'evidente urgenza di regolamentazione del fenomeno e considerato altresì che il ritardo nell'adozione di provvedimenti ulteriori rispetto a quanto fino ad oggi realizzato rappresenta un grave lacuna e un preoccupante stallo nella prevenzione della ludopatia;

ad adottare una strategia ed iniziative per rendere operativi i principi contenuti nel decreto Balduzzi, anche con riferimento ai finanziamenti dedicati e finalizzati all'avvio sistematico di iniziative di cura e prevenzione per contrastare il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo;

a proporre presso le sedi opportune un preciso limite al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione nelle sale da gioco delle VLT;

a prevedere presso le sedi opportune una organica disciplina ad hoc per le VLT che tuteli i soggetti a rischio ludopatia.» (159)

DI MAURO - GENNUSO - PULLARA - COMPAGNONE

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

secondo i dati forniti dal XXVI Rapporto Immigrazione 2016 - Caritas e Migrantes - e i dati diffusi dall'ISTAT sulla popolazione residente emerge che al 1° gennaio 2016 risiedevano in Italia 60.665.551 persone, di cui 5.026.153 di cittadinanza straniera (8,3%). Le donne straniere sono 2.644.666 (52,6%). La popolazione complessiva è diminuita rispetto all'anno precedente di 130.061 unità (-0,2%). A inizio 2016, il 58,6% degli stranieri vive nel Nord, mentre questa percentuale scende al 25,4% nel Centro, con un ulteriore calo nel Mezzogiorno (15,9%);

al 1° gennaio 2016, in Italia sono presenti 198 nazionalità, su un totale mondiale di 232 (fonte ONU), e dei cittadini stranieri presenti in Italia, oltre il 50% (oltre 2,6 milioni di individui) sono cittadini di un paese europeo. In particolare, poco più del 30% degli stranieri residenti (1,5 milioni) sono cittadini di un paese dell'Unione. La restante parte proviene dagli Stati dell'Europa CentroOrientale non appartenenti all'UE (1,1 milioni). I gruppi, le cui quote sono più consistenti, sono i romeni (22,9%), gli albanesi (9,3%) e i marocchini (8,7%): nel complesso, queste tre nazionalità rappresentano il 40,9% del totale degli stranieri residenti;

al 31 dicembre 2015 su un totale di 178.035 acquisizioni di cittadinanza di stranieri residenti, 158.891 riguardano non comunitari residenti e 19.144 comunitari, con un aumento, rispetto alla stessa data del 2014, del 37,1%;

a fine 2015, i matrimoni in cui almeno uno dei due sposi è di cittadinanza straniera sono circa 24.018, pari al 14,1% delle nozze celebrate nel 2015. In un generale calo, tra il 2014 e il 2015, dei matrimoni del 2,4%, e di uno scarsamente significativo calo dei matrimoni con almeno un componente straniero (-0,9%), colpiscono due altre tendenze di segno opposto. La prima riguarda l'aumento dei matrimoni di uno sposo straniero con una sposa italiana (+5,9%), la seconda è il calo dei matrimoni tra stranieri (-5,9%);

nell'anno scolastico 2015/2016, gli alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole italiane sono 814.851, il 9,2% del totale degli alunni. Rispetto al 2013/2014, vi è stato un aumento di 664 unità (+0,1%). Gli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia sono il 58,7% del totale degli alunni stranieri (erano il 34,7% nell'anno scolastico 2007/2008). L'incidenza degli alunni stranieri sul totale della popolazione scolastica varia in modo molto significativo a seconda delle ripartizioni territoriali italiane. Le maggiori incidenze si riscontrano, nelle regioni del Nord;

nell'Anno Scolastico 2014/15, l'81% degli studenti stranieri ha deciso di iscriversi al primo anno della scuola secondaria di II grado, mentre l'8,7% ha scelto la formazione professionale regionale. Per il rimanente 10% circa non si dispone di informazioni. Anche nell'a.s. 2015/16, si conferma la propensione degli alunni stranieri verso percorsi nella scuola secondaria di II grado di tipo più direttamente professionalizzante (istituti tecnici e professionali) e questo per vari motivi, non ultimo l'esito scolastico conseguito nella scuola secondaria di I grado, che influenza direttamente le scelte tanto degli italiani quanto degli stranieri;

in Italia, il fenomeno dell'overeducation - l'eccesso di laureati non assorbiti dal mercato del lavoro - tra gli immigrati è molto diffuso, come è stato rilevato dall'analisi dei dati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011. Tuttavia, se questo tasso è del 19,9% tra i cittadini italiani, valore già estremamente elevato, tra gli immigrati con titolo di studio universitario esso raggiunge il 65,9%. Oltre a questa significativa differenza quantitativa, i dati del Censimento 2011 mettono in evidenza anche un'ulteriore penalizzazione qualitativa dei laureati stranieri rispetto agli italiani, in quanto i primi sono impiegati in occupazioni che non richiedono le competenze acquisite con il titolo di studio. Mentre, infatti, i laureati italiani sono prevalentemente impiegati in lavori esecutivi di ufficio (11,8%) ed in attività di vendita e di servizio (5,6%), i laureati stranieri sono, soprattutto, operai (39,2%), di solito non qualificati, o domestici (22,3%), casi questi estremamente rari tra gli overeducated italiani (operai 2,2%; domestici 0,9%). Il Censimento del 2011 ha anche mostrato come l'overeducation riguardi quasi tutti gli immigrati altamente qualificati di alcune nazionalità, come i filippini (92,2%) e gli ucraini (90,4%);

la popolazione carceraria straniera, secondo i dati del DAP aggiornati al 31 dicembre 2016, vede la presenza complessiva di 18.621 detenuti, di cui 17.763 uomini e 858 donne, su un totale di 54.653 detenuti e un'incidenza del 34,07% su tale dato. Il dettaglio sulla cittadinanza vede il Marocco come la nazione più rappresentata negli istituti di pena (3.283 detenuti, pari al 17,6%), seguita dagli stranieri di nazionalità rumena (2.720, il 14,6%), albanese (2.429, il 13%), tunisina (1.998, il 10,7%), nigeriana (904, il 4,9%), egiziana (705, il 3,8%), senegalese (461, il 2,5%) ed algerina (408, il 2,2%). XXVI RAPPORTO IMMIGRAZIONE 2016 20 Sui detenuti stranieri pendono - secondo i dati della DIA - condanne soprattutto per reati contro il patrimonio (8.607). Seguono, poi, le imputazioni per violazione delle norme in materia di stupefacenti (6.922) e le condanne per i reati contro la persona (6.751);

la popolazione giovanile straniera affidata alla giustizia italiana rappresenta un quadro alquanto ampio ed eterogeneo, costituita com'è da giovani adulti, nonché da minori stranieri, accompagnati e non. Alla complessità della presenza e dei bisogni giovanili corrisponde un'altrettanto articolata organizzazione della giustizia minorile, composta dalle diverse strutture, facenti capo al Dipartimento per la Giustizia minorile, attraverso le quali vengono assicurate le misure penali interne ed esterne al carcere e viene fornito specifico supporto ai minori che entrano nel circuito penale e alle loro famiglie;

CONSIDERATO che:

i centri di accoglienza per i migranti non sempre riescono ad offrire reali opportunità di autonomia e integrazione; infatti, le persone che dovrebbero rimanere in questi centri non più di 6 mesi spesso vi rimangono anche per anni;

è necessario e urgente offrire una risposta concreta ai bisogni del migrante e una risposta alla complessa emergenza che l'Italia e l'Europa deve e dovrà ancora affrontare, pensando anche a modelli integrativi di accoglienza;

a giudizio dei proponenti un vero esperimento di solidarietà e di integrazione può essere rappresentato dall'aprire le porte di casa a chi è stato costretto a scappare dal proprio Paese per sfuggire a guerre, persecuzioni o violazioni di diritti umani, offrendo loro una famiglia con cui condividere la quotidianità;

la vera integrazione passa attraverso una relazione umana che non deve essere vista solo in modo unilaterale, come fondata esclusivamente sullo spirito di solidarietà e di carità di chi accoglie, ma può e deve essere vista come un aiuto e un arricchimento per entrambi gli attori coinvolti, nella consapevolezza che su questa interrelazione si può costruire un nuovo percorso integrativo, identitario e di autonomia;

è necessario dare una risposta, in termini di integrazione sociale e culturale, alle complesse problematiche dei migranti ed anche individuare un modo per ridurre la tensione sui territori;

occorre pensare a un nuovo modello di accoglienza che riguardi le persone adulte e le famiglie con figli, che hanno richiesto l'asilo politico, che hanno ottenuto lo status di rifugiato, dando priorità a quelle che si trovano in una condizione di elevata vulnerabilità psicofisica;

tale modello di accoglienza dovrebbe essere formulato tenendo conto del fatto che i nuclei familiari coinvolti nell'ospitalità dei migranti e dei rifugiati dovranno essere aiutati e sostenuti, anche attraverso un contributo economico. L'altro diventa risorsa e non solo un vincolo e tutto ciò, in un clima di maggiore serenità verso gli immigrati, può facilitare l'accoglienza;

il progetto deve prevedere che le associazioni, le cooperative sociali, già coinvolte nell'accoglienza di primo e di secondo livello, vengano autorizzate anche alla possibilità di utilizzare l'accoglienza diffusa in famiglia; fondamentale sarà il ruolo e il compito di un'équipe multidisciplinare la quale dovrà: identificare le famiglie idonee all'accoglienza attraverso colloqui multidisciplinari; predisporre una scheda descrittiva e un profilo familiare in cui emergono le capacità di accoglienza e le risorse (affettive, culturali, linguistiche);

individuare i singoli e le famiglie idonee ad essere accolte in famiglia; predisporre una scheda descrittiva della famiglia e del singolo ospite; stilare un progetto personalizzato e di inserimento familiare; procedere ad assegnare i migranti alle famiglie ospitanti sulla base dei profili tracciati; concordare con entrambi (ospite e ospitante) e redigere un piano relazionale di accoglienza personalizzato (PRAP);

preparare all'accoglienza attraverso un supporto continuo formativo e informativo, sia alla singola famiglia che a gruppi di famiglie affidatarie. Sarà necessario prevedere la supervisione quotidiana nel primo periodo dell'inserimento in famiglia e successivamente la stesura di un report periodico e l'invio alle istituzioni competenti;

RILEVATO che:

occorrerà consentire ai cittadini di candidarsi, o di essere candidati direttamente dalle cooperative sociali e dalle associazioni, all'accoglienza in famiglia. Questo modello prevede che ad accogliere il migrante, o una famiglia di migranti, possa essere sia una famiglia che un singolo cittadino e che tale accoglienza possa avvenire sia nell'abitazione di residenza o in altri immobili di proprio possesso;

è ipotizzabile che per la realizzazione di tale modello di accoglienza possano candidarsi le famiglie che non hanno un reddito superiore ai 25.000 euro;

le cooperative sociali e le associazioni autorizzate, avvalendosi dell'équipe multidisciplinare, sono gli organismi che predispongono un elenco di famiglie o di singoli cittadini ospitanti e che individueranno i soggetti idonei, in ragione di una valutazione psico-socio-ambientale;

un'équipe multidisciplinare in seno alla cooperativa valuterà i bisogni e le caratteristiche delle famiglie ospitanti, costruendo dei profili personalizzati delle famiglie ospitanti e dei migranti. Inoltre prevedrà un percorso di sostegno e supporto continuo in modo da facilitare l'accoglienza;

ogni famiglia ospitante potrà accogliere un numero massimo di una famiglia o di 2 persone dello stesso genere, della stessa etnia e di aree non in conflitto tra loro;

il progetto di accoglienza diffuso in famiglia è pensato per la durata di 9 mesi, mentre le eventuali proroghe verranno valutate e definite dall'équipe multidisciplinare e autorizzate dagli organi competenti;

la cooperativa sociale e le associazioni avranno un ruolo fondamentale nella predisposizione dell'équipe multidisciplinare, nonché nelle attività di alfabetizzazione primaria, inserimento scolastico e professionale, inserimento lavorativo, incontro domanda-offerta tra gli operatori economici, informazione dei diritti e dei doveri, utilizzazione di corsi formativi, rapporti con le istituzioni di volontariato, aspetti ordinari sanitari, servizi centralizzati, acquisti di beni primari (vestiario e intimo), predisposizione del pocket money e scheda telefonica;

tale nuovo modello di accoglienza potrà prevedere un piano economico, costruito su una quota di 35 euro giornaliero a persona come di seguito illustrato: la cooperativa sociale e le associazioni forniranno: a) personale (équipe pluridisciplinare o personale specialistico ed amministrativo); b) pocket money; c) acquisto e distribuzione vestiario; d) attività di alfabetizzazione primaria, informazione e formazione; e) utenze varie; il tutto per un costo giornaliero ad unità di 19 euro e un costo mensile ad unità di 570-589 euro; la famiglia fornirà: a) custodia o affitto della casa; b) alimentazione; c) igiene ambientale e personale; d) servizi di lavanderia; e) servizio e trasporto; il tutto per un costo giornaliero ad unità di 16 euro e un costo mensile ad unità di 480-496 euro;

tuttavia, se si inseriscono all'interno di una medesima famiglia 2 persone o un nucleo familiare, la parte economica che spetta alla famiglia può prevedere una riduzione proporzionale al numero delle persone accolte (ad esempio: 480 una persona, 430 euro la seconda persona, 400 la terza), ma non si potrà scendere sotto i 400 euro,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a predisporre tutti gli opportuni provvedimenti amministrativi necessari per mettere un freno al fenomeno dell'overeducation;

a cercare di creare all'interno delle varie cooperative dei punti di riferimento, in modo tale che lo stesso soggetto immigrato possa evitare di condurre e compiere gesti aggressivi, come reazione alla privazione affettiva. È evidente che anche il concorso di più elementi di frustrazione, dovuta all'inferiorità socioeconomica, alle condizioni di vita sfavorevoli, alla discriminazione etnica e razziale e alla stigmatizzazione, quando non producono scompensi psichici, possono causare aggressività e da qui produrre anche comportamenti violenti;

a predisporre tutti gli opportuni provvedimenti amministrativi necessari per realizzare il modello di accoglienza diffusa dei migranti in famiglia, con il coinvolgimento delle Prefetture (che predispongono i bandi e le assegnazioni) e delle cooperative sociali e associazioni autorizzate che già si occupano dell'accoglienza di primo e di secondo livello;

ad applicare alle cooperative sociali, alle associazioni e alle famiglie coinvolte i parametri economici come previsti sopra, coerenti peraltro con i piani economici fissati ad oggi per i centri di accoglienza di primo e secondo livello;

a prevedere, all'interno degli standard funzionali della cooperativa o associazione, il ruolo di un'équipe multidisciplinare formata da: uno psicologo o psicoterapeuta, un assistente sociale, un antropologo o mediatore culturale e mediatore linguistico, cui dovrà essere affidato il compito di individuare le famiglie idonee all'accoglienza, tenendo conto della loro capacità e risorse affettive, culturali e linguistiche e a stilare un progetto personalizzato di inserimento familiare, nonché a verificare che gli spazi condivisi e quelli destinati al migrante o alla famiglia ospite siano coerenti con gli standard normativi vigenti. In caso di disabilità la casa deve essere dotata di tutti quei requisiti previsti dalla normativa in tema di riduzione delle barriere architettoniche, prevedendo, altresì, la presenza di un secondo bagno a disposizione della famiglia o dell'ospite. Ogni équipe così composta avrà in carico un numero massimo di 25 famiglie accoglienti;

a prevedere il ruolo e i compiti della famiglia ospitante. In particolare, la famiglia ospitante dovrà occuparsi: della preparazione o dell'acquisto del cibo, tenendo conto anche delle abitudini alimentari, dell'igiene sanitaria ambientale, dell'acquisto di tutto ciò che serve per l'igiene personale e ambientale. Tuttavia, in un'ottica di condivisione, anche la famiglia ospite o il singolo accolto dovrà partecipare alla cura e al mantenimento della pulizia della casa. Nella preparazione del cibo si devono tenere in considerazione le necessità e le tradizioni culturali e religiose dell'ospite e della famiglia ospite. Per facilitare alcuni spostamenti in situazioni di emergenza e l'eventuale raggiungimento di luoghi di cura, la famiglia ospitante dovrà essere automunita. Dovrà tenere in considerazione e rispettare il diverso modo di concepire le relazioni familiari, e il credo religioso. La famiglia ospitante dovrà rispettare gli accordi presi e definiti con il migrante e con la cooperativa sociale, ad esempio l'equilibrio tra integrazione e autonomia, la relazione, ma anche la reciproca indipendenza;

a prevedere il ruolo e i compiti della famiglia ospite o del singolo ospite. In particolare, l'ospite è chiamato a condividere la vita familiare e viverne la quotidianità. Pertanto è necessario che condivida con la famiglia ospitante le abitudini e le modalità di gestione della quotidianità. La famiglia ospite o il singolo accolto dovrà partecipare alla cura e al mantenimento della pulizia della casa. La famiglia ospite o il singolo migrante dovrà rispettare gli accordi presi e definiti con la famiglia ospitante e con la cooperativa sociale, che prevedono per esempio l'equilibrio tra integrazione e autonomia, la relazione, ma anche la reciproca indipendenza.» (160)

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il Regolamento 1305/2013 rappresenta la cornice normativa generale entro la quale l'UE ha previsto misure di sostegno allo sviluppo sostenibile delle zone rurali attraverso l'impiego delle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

L'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, al fine di dare attuazione a livello regionale all'anzidetta disciplina europea, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, individua le strategie di intervento mirate a garantire un effettivo sviluppo delle zone rurali siciliane. In particolare, la sottomisura 4.1 del PSR, rubricata Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, ha quale obiettivo l'ammodernamento complessivo del sistema agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno finanziario alle imprese agricole che attuino investimenti finalizzati alla ristrutturazione aziendale ed al loro riposizionamento nei mercati;

la dotazione finanziaria prevista nel bando per la suddetta misura ammonta a 100 milioni di euro di cui 60 milioni e mezzo a valere sulle risorse messe a disposizione dal FEASR;

CONSIDERATO che:

l'elenco definitivo delle domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa all'anzidetta misura 4.1. del PSR, reso noto dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, evidenzia complessivamente 617 iniziative finanziabili, alle quali potrebbero aggiungersi quelle rigettate oggetto di successivi ricorsi alla giustizia amministrativa;

l'elevato numero di progetti approvati ed utilmente in graduatoria, evidenzia un forte interesse agli investimenti delle imprese agricole siciliane che contribuirebbe a rivitalizzare l'intero comparto agricolo regionale, invertendo il trend economico negativo registrato negli ultimi anni;

l'esiguità delle risorse disponibili a valere sulla sottomisura 4.1, tale da permettere solo ad un modesto numero di istanze cantierabili l'accesso al finanziamento pubblico, tuttavia, allo stato attuale, parrebbe vanificare la finalità stessa della misura, arrecando un grave pregiudizio alle numerose imprese agricole che ne risulterebbero estromesse, nonostante gli sforzi progettuali ed economici sostenuti;

RITENUTO necessario impinguare l'attuale dotazione, individuando ulteriori risorse finanziarie che, a tal fine potrebbero derivare da:

a) Fondi relativi alla stessa misura 4.1 del PSR che non risultano impegnati nell'anzidetto bando, per un ammontare pari a 40/50 milioni di euro;

b) Fondi derivanti dalla sospensione di bandi relativi a misure dello stesso Asse 4 del PSR, in particolare risorse per circa 30 milioni di euro destinate alla misura 4.4.C Interventi per la conservazione della biodiversità e per la valorizzazione del territorio;

c) Fondi destinati a finanziare bandi successivamente sospesi a causa dell'esiguità delle risorse disponibili, in particolare le dotazioni finanziarie, pari a circa 9 milioni di euro, relative alla misura

6.4b Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

d) Fondi derivanti da risorse residue rispetto ad istanze dichiarate ammissibili, come in particolare la misura 6.2 Aiuti all'avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali, che offrirebbe un'ulteriore dotazione finanziaria paria a circa 16 milioni di euro,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

ad assumere ogni iniziativa utile volta ad incrementare la dotazione finanziaria disponibile a valere sulla sottomisura 4.1 del PSR Sicilia, consentendo l'ampliamento della platea dei legittimi beneficiari del sostegno economico, i cui investimenti offrirebbero un importante volano allo sviluppo delle zone rurali regionali a forte connotazione agricola.» (161)

DI MAURO - GENNUSO - PULLARA - COMPAGNONE

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la legge regionale 12 luglio 2018, n. 12 recante 'Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale' ha inteso valorizzare un capitolo importante e decisivo della storia della Sicilia quale fu l'Operazione Husky, nome in codice col quale gli Alleati indicarono la prima operazione militare che iniziava la liberazione dell'Europa occupata dai nazifascisti;

la suddetta legge, che ha integrato e modificato la legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, intende favorire, oltre alla tutela del patrimonio collegato a tali eventi storici, la conoscenza e divulgazione dei fatti avvenuti nel territorio siciliano direttamente ricollegabili a quel periodo storico;

l'Assessorato regionale al Turismo, Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo, nell'ambito del II Atto Integrativo APQ Sensi Contemporanei Cinema, cofinanzia la realizzazione di lungometraggi, cortometraggi e documentari ai fini della promozione del territorio siciliano attraverso la conoscenza dei contesti storici, artistici e culturali e lo sviluppo delle professionalità siciliane operanti nel settore dell'audiovisivo;

CONSIDERATO che nell'ambito del bando emanato nel 2016, sempre a valere sull'APQ Cinema, è stato previsto un punteggio premiale per le 'opere audiovisive per valorizzare storia, culture, paesaggio, tradizioni, enogastronomia, identità del territorio siciliano e tematiche e luoghi legati alla Prima Guerra Mondiale in linea con le celebrazioni del centenario della Grande Guerra',

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a prevedere, nel prossimo bando che sarà emanato nell'ambito del II Atto Integrativo APQ Sensi Contemporanei Cinema, un punteggio premiale per le opere audiovisive il cui contenuto valorizzi tematiche e luoghi legati all'Operazione Husky ai sensi della l.r. 12 luglio 2018, n. 12;

ed in particolare, l'Assessore per Beni culturali a prevedere, all'interno delle disposizioni attuative previste dall'art. 12 della l.r.12/2018, procedure finalizzate ad agevolare le iniziative ed il sostegno economico per la valorizzazione dei percorsi e della storia dell'Operazione Husky.» (162)

BARBAGALLO - LUPO - DIPASQUALE - ARANCIO

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che il Governo nazionale con il cosiddetto Decreto Sicurezza ha previsto la vendita ai privati dei beni confiscati alla mafia e che i proventi vadano a rimpinguare i capitoli delle spese ordinarie dei Dicasteri;

TENUTO CONTO che:

i boss mafiosi tentano in ogni modo di rientrare in possesso dei loro beni e patriffrutti sottoposti a confisca;

come la recente storia dimostra i mafiosi non si fanno scrupoli nel ricorrere ai Tribunali per riottenere quanto loro sottratto;

la proposta del Governo di vendere ai privati i beni oggetto di confisca ai mafiosi potrebbe di fatto produrre il risultato che gli stessi vengano riacquistati dai mafiosi e/o dai loro prestanome e fiancheggiatori;

la Sicilia subisce dalla mafia un incalcolabile danno che da quello d'immagine a quello economico, penalizza e condiziona fortemente la vita dei siciliani;

la proposta del Governo costituisce una insopportabile sottrazione di beni e risorse alla economia già fragilissima della nostra Isola;

l'idea del Governo di adoperare i proventi della vendita dei beni confiscati ai mafiosi per le spese correnti dei Ministeri costituisce un insulto ed una provocazione per quanti potrebbero e vorrebbero vedersi assegnati gli stessi beni per il loro riutilizzo e reinvestimento produttivo e a fini sociali;

i beni confiscati alla mafia devono appartenere alla collettività e produrre reddito quale forma di risarcimento per i danni creati dalle azioni criminali poste in essere dai mafiosi;

l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati alle mafie dovrebbe di fatto avere una sua sede regionale dotata di autonomi poteri di gestione per consentire una più rapida assegnazione dei beni ed un pieno riutilizzo degli stessi da parte dei comuni e dei soggetti che ne potrebbero fare oggetto di reinvestimento produttivo a favore dell'economia locale,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad aprire un confronto con il Governo nazionale per ottenere l'istituzione di un'agenzia regionale dei beni confiscati, che garantisca i procedimenti di assegnazione degli stessi beni, e che, qualora dovessero permanere indicazioni di vendita a privati, assicurino i proventi alla casse della Regione siciliana.» (163)

LO CURTO - FIGUCCIA - BULLA

Le mozioni saranno demandate, a norma dell'articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione.

Allegato B



**Proposta di parere ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto
sul disegno di legge costituzionale A.S. n. 29**

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

VISTO il disegno di legge costituzionale A.S. n. 29 *“Modifiche agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli Statuti medesimi”*, d'iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger;

CONSIDERATO quanto emerso nelle audizioni svolte dalla Commissione speciale per la revisione dello Statuto - a seguito della necessità di approfondimento emersa nella seduta d'Aula del 26 settembre 2018 - nelle sedute n. 6 del 2 ottobre 2018 dei professori Agatino Cariola dell'Università degli Studi di Catania e Luca Pedullà dell'Università degli Studi di Enna e n. 7 del 3 ottobre 2018 del professore Giuseppe Verde dell'Università degli Studi di Palermo; n. 8 del 9 ottobre 2018 dei professori Antonio Ruggeri e Antonio Saitta dell'Università degli Studi di Messina;

CONSIDERATO in particolare che lo strumento dell'intesa, in sostituzione del parere attualmente previsto dall'articolo 41 ter dello Statuto, sebbene migliorativo rispetto all'attuale posizione dell'Assemblea, non rappresenta un rafforzamento effettivo dell'autonomia regionale e ciò in quanto l'intesa di cui all'A.S. 29 pone un modello che non consente di concertare la proposta ma la stessa può essere solo accettata o respinta *in toto* su un testo rigido e definito senza possibilità di aprire una contrattazione con lo Stato che preveda la possibilità da parte della Regione di effettuare proprie proposte di modifica, intervenendo l'intesa dopo l'approvazione in prima lettura da parte delle Camere della proposta di revisione dello Statuto;

RITENUTO infatti che l'intesa, per essere propriamente definita tale dovrebbe porre su un piano di pari-ordinazione lo Stato e la Regione, considerata la natura pattizia dello Statuto e pertanto intervenire a monte e non a valle, in un momento della procedura in cui il testo sia ancora emendabile, al contrario del parere che, seppur non giuridicamente vincolante ha rivestito, anche nella prassi, un notevole rilievo politico, anche in quanto interviene prima dell'inizio della dialettica parlamentare;

RITENUTO altresì non condivisibile l'alto *quorum* richiesto, pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti - oggi non necessario per l'espressione del parere - unitamente al meccanismo del silenzio-assenso che scatta qualora l'Assemblea non esprima il diniego; considerato che tale *quorum*, in una stagione in cui è difficile raggiungere simili maggioranze a causa della frammentazione del quadro politico, potrebbe avere come conseguenza l'approvazione di una modifica statutaria sfavorevole, in cui l'Assemblea regionale si vedrebbe suo malgrado coinvolta;

CONSIDERATO in ultimo che la Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria sta elaborando una propria proposta da presentare al Parlamento nazionale per la revisione del procedimento di modifica dello Statuto, onde configurare una procedura di leale contrattazione sul testo con le Camere, nel rispetto del “patto di autonomia” sotteso allo



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

*Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione
e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria*

Statuto regionale che veda la Regione e lo Stato su un piano paritario conciliando le esigenze dell'autonomia con quelle dell'unità;

CONSIDERATO l'esame preliminare svolto dalla Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria sul suddetto disegno di legge ed il parere negativo espresso dalla stessa nella seduta n. 8 del 9 ottobre 2018;

ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

sull'articolo 1 del disegno di legge costituzionale A.S. n. 29.

IL PRESIDENTE